

ATTO DI CONVENZIONE PER IL RAPPORTO DI CONCESSIONE DELL'ESERCIZIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO AUTOMATIZZATO DEL GIOCO DEL LOTTO E DEGLI ALTRI GIOCHI NUMERICI A QUOTA FISSA - CIG - B5202DD405

ADM, C.F. 97210890584, con sede in Roma, Piazza Mastai,12, nella persona del Dr. Mario Lollobrigida nella sua qualità di Direttore per i giochi e delegato alla stipula della concessione giusta delega “*alla stipula dei disciplinari e delle convenzioni accessive alle concessioni*” conferita con l'Ordine di servizio [OdS-Dir 1/2025] prot. n.11839/RU, del 2 gennaio 2025

E

la società **LOTTOITALIA** S.r.l. - con sede legale in Roma, viale del Campo Boario 56/D, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 13854281006, aderente al Gruppo IVA “Brightstar Lottery” con partita IVA n. 16866691005, numero REA RM-1477873, nel seguito indicata come **concessionario**, nella persona dell'Avvocato Miguel Bertuzzi, in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante

CONCORDANO CHE

salvo diversa esplicita indicazione, i termini in grassetto, contenuti nel presente atto, assumono il significato indicato a fianco a ciascuno di essi nel nomenclatore unico delle definizioni, che forma parte integrante, sostanziale e vincolante del presente **atto di convenzione**

PREMESSO CHE

- con bando pubblicato nella G.U.U.E. è stata indetta una **procedura di selezione** aperta per individuare il soggetto cui affidare la **concessione**;
- in data 19 maggio 2025 è stata conclusa la **procedura di selezione** con la pubblicazione sul sito web di **ADM** della graduatoria, stilata dall'apposita **Commissione giudicatrice** nominata da **ADM** con provvedimento n 182881/RU del 30 marzo 2025, dalla quale risulta che la predetta società è risultata aggiudicataria;
- **ADM** ha constatato la regolarità e la completezza della documentazione presentata dal **concessionario** ed ha accertato la regolarità e la congruità delle garanzie presentate dal **concessionario** stesso.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

CAPO I

PREMESSE, OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE

Articolo 1

Valenza delle premesse e degli altri documenti

1. Le premesse, il bando di gara, **Regole amministrative**, le **Regole tecniche**, nonché il nomenclatore unico delle definizioni, costituiscono parte integrante, sostanziale e vincolante dell'**atto di convenzione**.

Articolo 2 Oggetto della concessione

1. La **concessione** ha per oggetto le attività e le funzioni per l'esercizio della gestione del servizio del **gioco del Lotto** e degli **altri giochi numerici a quota fissa**, per la sua raccolta attraverso i concessionari nei **punti di raccolta fisici**, di cui all'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, nonché all'articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, e i soggetti autorizzati come **punti di raccolta a distanza**.
2. Nello specifico, i giochi oggetto della **concessione**, raccolti attraverso tutti i **punti di raccolta** sono:
 - a) **gioco del Lotto**;
 - b) **altri giochi numerici a quota fissa** già presenti nel portafoglio di **ADM**;
 - c) qualunque **altro gioco numerico a quota fissa** che **ADM** riterrà in qualsiasi momento di voler commercializzare.
3. **ADM**, con riferimento agli andamenti della raccolta di gioco, può - in base alla riserva statale di cui dall'art. 1 del d.lgs. 14 aprile 1948, n. 496 e dall'art. 1 della l. 2 agosto 1982, n. 528 e successive modificazioni - valutare la necessità, per gravi ragioni, di sospendere, senza alcun indennizzo per il **concessionario**, in qualsiasi momento del periodo di validità ed efficacia della **concessione**, la commercializzazione di uno o più dei **giochi numerici a quota fissa** oggetto della **concessione** stessa, per un periodo massimo di sei mesi finalizzato alle valutazioni in ordine all'eventuale interruzione definitiva.

Articolo 3 Integrazioni della concessione

1. **ADM** può richiedere al **concessionario**, che espressamente si impegna sin d'ora ad accettare, ricorrendone le condizioni idonee a legittimare la richiesta, di apportare, nel periodo di validità e di efficacia della **concessione**, variazioni delle attività relative all'esercizio della gestione del servizio di raccolta del **gioco del Lotto** e degli **altri giochi numerici a quota fissa**, che si rendano necessarie qualora ricorrano eventi non prevedibili che determinano sostanziali cambiamenti di contesto, anche a seguito di eventuali modifiche normative.
2. Le eventuali modifiche od integrazioni dell'**atto di convenzione** che si rendano necessarie, sono recepite e formalizzate in apposito atto aggiuntivo che, sottoscritto dalle parti, costituisce elemento integrante dell'**atto di convenzione** stesso.

Articolo 4 Durata della concessione

1. La durata della **concessione** è di nove anni, non rinnovabile, a decorrere dalla data del 30 novembre 2025.
2. Al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio e nella riscossione delle entrate erariali qualora ricorra una situazione di estrema urgenza, risultante da eventi oggettivamente



imprevedibili, non compatibile con i termini imposti dalle procedure di selezione che prevedano la pubblicazione di un bando di gara, **ADM** ha facoltà di prorogare unilateralmente la durata della **concessione** fino ad ulteriori sei mesi, agli stessi patti e alle medesime condizioni previste dal presente **atto di convenzione**.

CAPO II

OBBLIGHI GENERALI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Articolo 5

Obblighi generali del concessionario

1. Il **concessionario** è tenuto alla gestione del servizio del **gioco del Lotto** e degli **altri giochi numerici a quota fissa**, attenendosi alle prescrizioni indicate nel presente **atto di convenzione**, nelle **Regole amministrative** e nelle **Regole tecniche** e relativi allegati nel rispetto dell'articolo 93 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
2. Il **concessionario**, relativamente alla gestione del servizio del **gioco del Lotto** e degli **altri giochi numerici a quota fissa**, è tenuto a:
 - a) mantenere per l'intera durata della **concessione** e per il periodo di **gestione obbligatoria**, tutti i requisiti previsti dalla **procedura di selezione**, dimostrarne la persistenza a richiesta di **ADM** e comunicare ogni variazione relativa agli stessi;
 - b) comunicare ad **ADM** le eventuali variazioni del domicilio, anche digitale, ove ricevere le comunicazioni e notificazioni;
 - c) osservare e adottare tutti gli adempimenti previsti dalla disciplina relativa al **gioco del Lotto** e degli **altri giochi numerici a quota fissa** oggetto della **concessione**;
 - d) porre in essere attività di informazione ai consumatori, relativamente al richiamo ai regolamenti dei giochi, nonché alle prescrizioni e alle disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito e per la promozione del "gioco legale e responsabile" e dei comportamenti responsabili di gioco, alla vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori con partecipazione a distanza, all'adozione delle misure a tutela del consumatore previste dal codice del consumo di cui al D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, alla prevenzione di eventuali comportamenti da gioco compulsivo ai sensi della normativa vigente in attuazione di specifiche campagne di comunicazione istituzionale di **ADM**;
 - e) comunicare ad **ADM** con cadenza trimestrale, ed almeno trenta giorni prima del loro inizio, le iniziative utili alla tutela dei minori rispetto all'accesso al gioco, comprese quelle per la tutela dei giocatori, organizzate dal **concessionario** stesso;
 - f) rispettare le disposizioni stabilite da **ADM** circa l'utilizzo del logo istituzionale e del logo "gioco legale e responsabile" secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dagli atti interni di **ADM**;
 - g) rispettare la vigente normativa antimafia e in particolare produrre la documentazione ai fini dell'applicazione del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;
 - h) garantire il rispetto del divieto di gioco per i minori di età e degli obblighi previsti dal citato articolo 7 del Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modifiche e integrazioni.

3. Il **concessionario** prende atto ed accetta espressamente ed incondizionatamente che l'affidamento della **concessione** è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, il **concessionario** prende atto ed accetta che, qualora nei propri confronti e/o nei confronti dei suoi rappresentanti legali e dei componenti organi di amministrazione o di controllo, siano emessi i provvedimenti di cui agli articoli 67 e 94 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, **ADM** avvierà il procedimento di decadenza della **concessione**, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti da **ADM**; a tal fine il **concessionario** si impegna a produrre, con frequenza semestrale, la documentazione aggiornata presentata in sede di stipula del presente **atto di convenzione** ed in particolare, quella relativa alla dichiarazione di cui al suddetto Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni.
4. Il **concessionario** prende atto, che **ADM** avvierà il procedimento di decadenza della **concessione**, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti da **ADM**, ove pervengano dalle autorità competenti informazioni antimafia che indichino la non veridicità o la parzialità di quanto riportato nei certificati presentati.
5. Il legale rappresentante del **concessionario** è tenuto a rinnovare annualmente, entro il 31 gennaio, la dichiarazione di insussistenza, nei suoi confronti e nei confronti degli altri componenti degli organi d'amministrazione o di controllo, delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al summenzionato Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, nonché l'insussistenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui allo stesso Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni.
6. Il **concessionario** si obbliga a garantire, per tutta la durata della **concessione**, la completa, efficiente e tempestiva manutenzione delle **dotazioni tecnologiche** del sistema automatizzato, indicate nel **progetto tecnico/organizzativo** presentato in sede di offerta, impegnandosi a correggere tutte le criticità emergenti nonché a rimuovere i malfunzionamenti, di qualsiasi tipo, che si dovessero verificare nel periodo di utilizzo, sia nelle infrastrutture incluse quelle hardware e software.

Articolo 6 Adempimenti contabili del concessionario

1. Il **concessionario** è tenuto a:
 - a. redigere il bilancio di esercizio e consegnare, secondo le eventuali indicazioni fornite da **ADM**, entro quindici giorni dall'approvazione, il bilancio stesso e le rendicontazioni contabili trimestrali relative al **concessionario** e alle società dallo stesso controllate, necessariamente accompagnate da apposita relazione di certificazione redatta da una primaria società di revisione contabile;
 - b. sottoporre ad autorizzazione preventiva di **ADM** le operazioni di trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dal **concessionario**, suscettibili di comportare, nell'esercizio in cui si perfeziona l'operazione, una riduzione dell'indice di solidità patrimoniale determinato con il Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD (Determinazione dei requisiti oggettivi delle società concessionarie del gioco pubblico esercitato e raccolto non a distanza, e dei requisiti soggettivi posseduti dagli amministratori, dal presidente e dai procuratori delle società concessionarie stesse, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2011, n. 152) ovvero con i decreti interdirigenziali di sua eventuale successiva modificazione, fermo l'obbligo, in tali casi, di riequilibrare, a pena di decadenza, il predetto indice, mediante aumenti di capitale ovvero altri strumenti od operazioni volti al ripristino dell'indice medesimo entro sei mesi dalla data di approvazione di bilancio;

MB


4

- c. trasmettere, anche con modalità telematiche ad **ADM** il quadro informativo minimo dei propri dati economici, finanziari, tecnici e gestionali, secondo quanto specificato con il citato Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD, ovvero con i decreti interdirigenziali di sua eventuale successiva modificazione.

Articolo 7

Adempimenti di gestione del concessionario

1. Il **concessionario** è tenuto per l'intera durata della **concessione** e del periodo di **gestione obbligatoria** di cui all'articolo 31:
- a) all'immediata ed integrale ricostituzione del capitale sociale nei casi di riduzione del medesimo, ovvero di suo aumento, su motivata richiesta di **ADM**, nel caso in cui lo sviluppo delle attività e funzioni in **concessione** lo richieda;
 - b) alla preventiva comunicazione ad **ADM**, per le valutazioni della stessa, di ogni variazione della composizione dei propri organi societari, provvedendo ad inviare gli atti di conferimento dei poteri all'eventuale nuovo legale rappresentante, nonché, nel caso di costituzione di unità organizzativa dedicata, del responsabile dell'unità organizzativa e del responsabile degli adempimenti nonché degli obblighi previsti per l'intera durata ed efficacia della **concessione**;
 - c) a mantenere la sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo comunicando eventuali variazioni di indirizzo;
 - d) a mantenere il possesso degli adeguati requisiti di solidità patrimoniale, individuati con il citato Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD, ovvero con i decreti interdirigenziali di sua eventuale successiva modificazione;
 - e) a mantenere nello statuto del **concessionario** la previsione di idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori e, per gli stessi nonché per il presidente e i procuratori, di speciali requisiti di affidabilità, onorabilità e professionalità nonché, per almeno alcuni di essi, di indipendenza definiti con il citato Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD, ovvero con i decreti interdirigenziali di sua eventuale successiva modificazione;
 - f) a mantenere la residenza delle infrastrutture, incluse quelle tecnologiche, hardware, software, dedicate alle attività oggetto di **concessione** in uno degli Stati dello Spazio economico europeo;
 - g) al mantenimento del rapporto di indebitamento entro un valore non superiore a quello stabilito con il citato Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD, ovvero con i decreti interdirigenziali di sua eventuale successiva modificazione, per tutta la durata della **concessione**;
 - h) a mantenere il controllo, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, sempre in capo a un soggetto che abbia i requisiti e assuma gli obblighi seguenti:
 - i. patrimonializzazione idonea, intendendosi per tale che il soggetto abbia un patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato e certificato, almeno pari all'importo determinato dal Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD, ovvero con i decreti interdirigenziali di sua eventuale successiva modificazione, per ogni punto percentuale di partecipazione al capitale del **concessionario**;



- ii. sede sociale, o residenza in caso di persona fisica, in un Paese non incluso nelle liste degli Stati e territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi degli articoli 110 e 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni;
 - iii. composizione dell'organo amministrativo, nella misura richiesta, con amministratori e sindaci in possesso dei requisiti di affidabilità, onorabilità e professionalità e aventi altresì, ricorrendo il caso, i requisiti di onorabilità previsti ai fini della quotazione in mercati regolamentati.
- i) alla consegna ad **ADM**, entro e non oltre quindici giorni dalla loro approvazione, del bilancio d'esercizio e delle rendicontazioni contabili trimestrali, relative alla società o alla holding di controllo, entrambe necessariamente accompagnate da apposita relazione di certificazione redatta da una società di revisione contabile tra quelle di cui all'albo tenuto dalla Consob o comprovata da documentazione equipollente ed idonea nello Stato in cui vi è la sede legale;
 - j) all'integrazione della documentazione di cui alla lettera i), nel termine di cui alla medesima lettera, con un'ulteriore relazione, sempre redatta da una società di revisione contabile tra quelle di cui all'albo tenuto dalla Consob, attestante la situazione economica e finanziaria relativa specificamente alla gestione delle attività e delle funzioni oggetto della **concessione**;
 - k) a trasmettere ad **ADM**, entro e non oltre quattro mesi dalla sottoscrizione del presente **atto di convenzione**, il documento attestante l'avvenuta certificazione di Qualità dei sistemi di gestione aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015 e il documento attestante l'avvenuta certificazione dei Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni conforme alle norme UNI EN ISO 27001 per le attività relative all'oggetto della **concessione**, con espresso impegno al mantenimento di tale certificazione per l'intera durata della **concessione**;
 - l) a comunicare ad **ADM**, su specifica richiesta di quest'ultima, tutte le informazioni utili per valutare le modalità di organizzazione, gestione, assistenza e controllo dei **punti di raccolta**, con particolare riferimento alle funzioni di *customer service* e di logistica distributiva, relativamente alle attività di produzione, stoccaggio e distribuzione del materiale di gioco ai **punti di raccolta fisici**.
2. Il **concessionario**, previa autorizzazione di **ADM**, può destinare a scopi diversi da investimenti legati alle attività oggetto di **concessione** la extra profittabilità generata in virtù della prestazione di finanziamento o garanzia a favore di società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, operanti nel settore delle infrastrutture di gioco, fermo restando il mantenimento dei requisiti di solidità patrimoniale, di cui al citato Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD ovvero con i decreti interdirigenziali di sua eventuale successiva modificazione.
3. Ai fini della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2 il **concessionario** ha l'obbligo di fornire ad **ADM** la documentazione attestante l'extraprofittabilità certificata da una società di revisione contabile iscritta nell'albo speciale tenuto da Consob, o comprovata da documentazione equipollente e idonea nello Stato in cui è la sede legale.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione **ADM**, verificato preliminarmente il rispetto degli obblighi di investimento previsti dalla convenzione, valuta l'impatto della destinazione della extra profittabilità di cui al comma 2, a scopi diversi da investimenti legati alle attività oggetto di **concessione**, sull'assetto societario generale del **concessionario**, con particolare riguardo al rispetto dei requisiti di solidità patrimoniale come definiti con il citato Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD ovvero con i decreti interdirigenziali di sua eventuale successiva modificazione.



6

5. Il **concessionario** assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni nei limiti di quanto stabilito dalle competenti autorità e, in particolare, dalle Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari dell'ANAC. Si impegna inoltre ad inserire nei contratti sottoscritti da terzi relativamente all'esercizio della gestione del servizio del **gioco del Lotto** e degli **altri giochi numerici a quota fissa**, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi nei casi di omissione, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume parimenti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Il **concessionario** si impegna altresì, a dare immediata comunicazione ad **ADM** ed alla Prefettura – Ufficio del Governo competente per territorio, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
7. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce causa di risoluzione di diritto della **concessione** ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 8

Adempimenti relativi alla raccolta del gioco

1. Il **concessionario** è tenuto ad osservare tutti gli adempimenti previsti dalla disciplina vigente in materia della gestione del servizio del **gioco del Lotto** e degli **altri giochi numerici a quota fissa** e da quella relativa alle attività connesse alla raccolta del gioco medesimo astenendosi dall'esercitare il gioco con modalità difformi.

Articolo 9

Modifica della titolarità della concessione e della variazione della composizione societaria del concessionario

1. Il trasferimento della titolarità della **concessione** in forma diretta o indiretta è sottoposto ad autorizzazione preventiva di **ADM**.
2. Il **concessionario**, a pena di decadenza dalla **concessione**, s'impegna a comunicare ad **ADM**, ai fini dell'autorizzazione preventiva, la trasformazione della forma giuridica, la fusione, la scissione, il mutamento di sede sociale o di oggetto sociale, il trasferimento dell'azienda, lo scioglimento della società, con esclusione della vendita e del collocamento delle azioni del **concessionario** presso un mercato finanziario regolamentato nonché comunicare ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2 per cento rispetto a quella comunicata, all'atto della sottoscrizione della convenzione.
3. Il trasferimento della **concessione** a seguito di cessione dell'azienda o del ramo aziendale non può essere autorizzato da **ADM** prima di diciotto mesi dalla data di stipula del presente **atto di convenzione**.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione preventiva, **ADM** valuta l'impatto dei mutamenti soggettivi di cui ai commi 2 e 3 sull'assetto societario generale del **concessionario**, con riguardo tra l'altro al rispetto dei requisiti di solidità patrimoniale, del rapporto di indebitamento e di idonea patrimonializzazione, come definiti con il citato Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011 n. 1845/Strategie/UD, ovvero con i decreti interdirigenziali di sua eventuale successiva modificazione, **ADM** accerta altresì, ai fini dell'autorizzazione di cui ai commi precedenti, che il **concessionario**, all'atto delle operazioni di modifica soggettiva, non si trovi in una situazione di inadempienza di una o più delle obbligazioni derivanti dall'**atto di convenzione**, che il soggetto risultante dalle predette operazioni si accoli eventuali debiti

anche previa prestazione di adeguata garanzia, che sia in possesso dei requisiti e accetti gli obblighi previsti dall'**atto di convenzione**, dalle **Regole amministrative**, dalle **Regole tecniche** e relativi allegati.

Articolo 10

Obblighi particolari di diligenza del concessionario

1. Il **concessionario**, al fine di consentire il passaggio delle attività e delle funzioni oggetto della **concessione**, è tenuto espressamente a garantire, nei dodici mesi precedenti la scadenza della **concessione**, la piena collaborazione della propria struttura tecnica ed organizzativa ad **ADM**, al **concessionario** subentrante o ad un soggetto terzo indicato da **ADM**. Il **concessionario**, in particolare, ha l'obbligo di fornire al personale incaricato da **ADM** ed al **concessionario** subentrante, tutte le informazioni e le notizie utili per agevolare il trasferimento della gestione.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 il **concessionario** è tenuto, entro il termine dei ventiquattro mesi prima della scadenza **dell'atto di convenzione**, a fornire ad **ADM** un piano per il trasferimento di tutte le infrastrutture, ivi comprese hardware e software, e dei servizi connessi all'attività oggetto di **concessione**.
3. Il **concessionario**, anche in caso di **gestione obbligatoria**, ai sensi dell'articolo 31, conseguente a revoca o decadenza della **concessione**, è tenuto a porre in essere tutte le attività necessarie ad assicurare la continuità del gioco ed a consentire il passaggio delle attività e delle funzioni ad altro soggetto.

Articolo 11

Obblighi di trattamento del personale dipendente

1. Il **concessionario** è tenuto all'osservanza di tutte le norme vigenti nel periodo di validità della **concessione** relativamente al personale da lui dipendente, con specifico riferimento alla normativa in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro.
2. Il **concessionario** si impegna, altresì, alla integrale osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.
3. Il **concessionario** si impegna espressamente a tenere indenne **ADM**, facendosene esclusivo carico, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui alla normativa vigente in materia di lavoro.
4. Il **concessionario** si impegna, assumendo a suo carico gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia fiscale, di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi di lavoro compresi quelli integrativi.
5. Il **concessionario** si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto della **concessione**, riferite in particolare al CCNL del commercio per i dipendenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, e, in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
6. Il **concessionario** si obbliga ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo.

7. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle norme e prescrizioni tecniche di cui al presente articolo, resteranno ad esclusivo carico del **concessionario**, il quale non potrà pertanto, avanzare pretese, ad alcun titolo, nei confronti di **ADM**.

Articolo 12

Responsabilità unica del concessionario

1. Il **concessionario** espressamente assume in proprio ed in via esclusiva ogni responsabilità organizzativa, tecnica, finanziaria, amministrativa, contabile ed economica e di ogni altra natura, inerente all'esecuzione e alla gestione delle attività e delle funzioni oggetto della **concessione** anche nel caso avesse affidato, previa autorizzazione di **ADM**, parte della sua attività a terzi.
2. Il **concessionario** si impegna espressamente a tenere indenne ed a manlevare **ADM** da ogni eventuale responsabilità verso terzi, ivi compresi i **punti di raccolta**, relativa o comunque connessa alle attività e funzioni affidate in **concessione**. In particolare, il **concessionario** dichiara espressamente di sollevare **ADM** da qualsiasi responsabilità relativa alle attività svolte ed ai servizi prestati direttamente da terzi in relazione alla **concessione**.
3. Il **concessionario** si impegna a comunicare immediatamente ad **ADM** ogni eventuale contestazione inerente all'esecuzione e alla gestione delle attività e delle funzioni oggetto della **concessione** da cui possa derivare contenzioso.
4. Il **concessionario** si obbliga, comunque, a tenere indenne ed a manlevare **ADM** da qualsiasi onere sostenuto, anche a titolo di spese legali, a seguito di:
 - a) provvedimenti giudiziari, aventi carattere anche non definitivo, relativi a giudizi o procedimenti di qualsiasi ordine e natura riferiti, direttamente o indirettamente, a violazioni degli obblighi di cui al presente **atto di convenzione**, ai regolamenti di gioco o a disposizioni stabilite in materia di gestione del servizio del **gioco del Lotto** e degli **altri giochi numerici a quota fissa**;
 - b) accordi anche a titolo transattivo, a conclusione di qualsiasi giudizio o vertenza, riferiti direttamente o indirettamente, a violazioni degli obblighi di cui al presente **atto di convenzione**, previa necessaria comunicazione al **concessionario**.

Articolo 13

Responsabilità economica del concessionario

1. Il **concessionario** si impegna espressamente ed incondizionatamente a versare le somme a qualsiasi titolo dovute in esecuzione dell'**atto di convenzione** nonché di ogni altra norma ovvero provvedimento ovvero regolamento che disciplinano la gestione del servizio del **gioco del Lotto** e degli **altri giochi numerici a quota fissa**, secondo le modalità ed i tempi dagli stessi previsti.
2. Il **concessionario** dichiara espressamente di avere conoscenza delle attuali potenzialità del mercato del **gioco del Lotto** e degli **altri giochi numerici a quota fissa**. Pertanto, nessuna contestazione o richiesta in proposito, a titolo di diminuzione dei movimenti di gioco e dei connessi compensi spettanti al **concessionario** medesimo, anche in termini di mancata informativa, per cause non imputabili ad **ADM** ma riconducibili al gradimento degli utenti, potrà essere avanzata in relazione al periodo di efficacia della **concessione** e della **gestione obbligatoria** di cui all'articolo 31.



3. Il **concessionario** accetta con la sottoscrizione del presente **atto di convenzione** il trasferimento del rischio operativo legato alla gestione dei servizi oggetto della **concessione**.
4. Il **concessionario** assume, pertanto, il rischio d'impresa relativo alla realizzazione e gestione delle attività e delle funzioni oggetto del presente **atto di convenzione**, salvo i casi di forza maggiore o di fatto addebitabile esclusivamente al terzo che escluda qualsiasi responsabilità del **concessionario**, anche a titolo di colpa lieve. A tal fine il **concessionario** accetta di porre in essere tutte le misure idonee ad evitare che terzi possano intervenire sulla raccolta e gestione del gioco e sulla corretta trasmissione dei flussi di dati. Conseguentemente, il **concessionario** assume l'onere di ogni eventuale perdita non rientrante nella normale alea economica dell'impresa di esercizio del gioco ovvero ascrivibile a negligenze nell'esercizio delle proprie funzioni, sia nei riguardi di **ADM** concedente che degli utenti del servizio pubblico, sollevando **ADM** da ogni responsabilità e rinunciando contestualmente ad ogni pretesa risarcitoria, a qualsiasi titolo, nei confronti della stessa.
5. Il **concessionario** si assume integralmente gli oneri derivanti da ogni genere di contestazione con i giocatori che possa comunque derivare dalla gestione del servizio del **gioco del Lotto** e degli **altri giochi numerici a quota fissa**, sollevando **ADM** da ogni conseguente responsabilità.
6. Sono a carico del **concessionario** tutte le spese ed oneri, anche fiscali, inerenti o connessi alle attività oggetto di **concessione**, comprese le spese di registrazione del presente **atto di convenzione**.

Articolo 14 Responsabilità finanziaria del concessionario

1. Il **concessionario** prende atto che la raccolta è effettuata dai **punti di raccolta** e che ai medesimi è riconosciuto l'**aggio** in base a quanto previsto dalla normativa vigente. Ai fini del controllo dei **punti di raccolta** si impegna a fornire ad **ADM** gli strumenti per verificare il corretto versamento dei proventi erariali.
2. Il **concessionario** è tenuto ad assicurare la corretta gestione dei versamenti delle somme dovute ad **ADM**, con le modalità previste dai provvedimenti che disciplinano la gestione del servizio del **gioco del Lotto** e degli **altri giochi numerici a quota fissa**, oggetto della **concessione**, nonché degli altri provvedimenti dettati da **ADM**.
3. Il **concessionario** è direttamente responsabile e provvede, entro quindici giorni dalla richiesta, attraverso la validazione dello scontrino vincente, al corretto e tempestivo pagamento delle vincite di propria spettanza e dei rimborsi, inclusi i pagamenti a seguito di reclami dei giocatori, rispondendone personalmente e patrimonialmente, ogni eccezione rimossa, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente.
4. Le parti convengono espressamente che nell'ipotesi in cui il **concessionario** in conformità con i provvedimenti del gioco a distanza e con i regolamenti del **gioco del Lotto** e degli **altri giochi numerici a quota fissa** effettui la **raccolta a distanza** degli stessi avvalendosi di soggetti terzi per il pagamento delle vincite e per il pagamento dei rimborsi, è tenuto a vigilare sul corretto e tempestivo adempimento da parte del terzo stesso per suo conto, rimanendo patrimonialmente responsabile, ogni eccezione rimossa, qualora tali obblighi non fossero da questo onorati.
5. Il **concessionario** è tenuto a versare la quota relativa ai proventi erariali riscossi dai **punti raccolta** nei termini previsti dalla vigente normativa.

MB

 10

6. Il **concessionario** è altresì responsabile in solido con il **punto di raccolta** del versamento dei proventi erariali determinatisi sulla raccolta del gioco effettuata successivamente a provvedimenti di sospensione del **punto di raccolta** o di blocco automatico del **terminale** che il **concessionario** non effettuò nei termini stabiliti da **ADM**.
7. Il **concessionario** si obbliga ad effettuare la distribuzione, anche straordinaria, di dividendi solo subordinatamente al fatto che risultano, da preventiva dichiarazione trasmessa ad **ADM**, pienamente adempiuti tutti gli obblighi di investimento, ove previsti dalla **convenzione**.
8. Il **concessionario**, fermi i finanziamenti e le garanzie già prestate alla data di sottoscrizione dell'**atto di convenzione** – salvo che non sia strettamente finalizzato a ottenere indirettamente, tramite finanziamenti infragruppo, maggiori risorse finanziarie a condizioni di mercato più efficienti e funzionali all'esercizio di attività rientranti nell'oggetto sociale del **concessionario** ovvero nell'oggetto della **concessione** – non può prestare finanziamenti o garanzie a favore di società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile ovvero collegate o controllate dal medesimo controllante, fatta eccezione per le società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, operanti nel settore delle infrastrutture di gioco, fermo restando il mantenimento dei requisiti di solidità patrimoniale, di cui al citato Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD, ovvero con i decreti interdirigenziali di sua eventuale successiva modificazione. In ogni caso il **concessionario** entro dieci giorni dal manifestarsi dell'evento è tenuto a dare tempestiva comunicazione ad **ADM** dei finanziamenti e delle garanzie prestate.

Articolo 15

Obblighi relativi alla proprietà intellettuale

1. Il **concessionario** prende atto che l'oggetto della **concessione** è il trasferimento del servizio del **gioco del Lotto** e degli **altri giochi numerici a quota fissa** che è riservato ad **ADM** in virtù di quanto previsto dal Decreto Legislativo 496/1948.
2. Il **concessionario** si impegna espressamente ed incondizionatamente a manlevare ed a tenere indenne **ADM** da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da qualsiasi interessato, anche nel caso in cui il **concessionario** usi dispositivi e soluzioni tecniche di cui altri abbiano già ottenuto la privativa.
3. Qualora, per la violazione dei diritti esclusivi di proprietà industriale, diritti d'autore e diritti di utilizzazione e sfruttamento economico relativi alle opere d'ingegno, si addivenga ad un'azione giudiziale o stragiudiziale nei confronti di **ADM**, il **concessionario** si obbliga a prestare il proprio incondizionato assenso per l'estromissione di **ADM** ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 108 del codice di procedura civile.
4. Ciascuna parte darà all'altra immediato avviso scritto qualora siano intentate le azioni legali di cui al presente articolo.
5. Il **concessionario** si impegna espressamente ed incondizionatamente a sostenere in ogni caso i costi di difesa di **ADM** in tutti i gradi di giudizio per le violazioni, di cui ai commi 1 e 2, promossi nei confronti di **ADM** stessa.
6. Il **concessionario** si obbliga comunque a tenere indenne ed a manlevare **ADM** da qualsiasi onere sostenuto, anche a titolo di spese legali, a seguito di:
 - a) provvedimenti giudiziali aventi carattere anche non definitivo, relativi a giudizi o procedimenti di qualsiasi ordine e natura riferiti direttamente o indirettamente, alla violazione degli obblighi di cui al presente articolo;



- b) accordi, anche a titolo transattivo, stipulati, a conclusione di qualsiasi giudizio o vertenza riferiti, direttamente o indirettamente, alla violazione degli obblighi di cui al presente articolo, previa necessaria comunicazione al concessionario.
7. Il **concessionario** si obbliga a riconoscere ad **ADM** tutti i diritti esclusivi di proprietà industriale ed i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico relativi alle opere di ingegno connesse alla gestione del servizio del **gioco del Lotto** e degli **altri giochi numerici a quota fissa**, da lui ideate, introdotte o sviluppate nel corso della durata della **concessione**. Tra le opere d'ingegno sono inclusi gli sviluppi e gli adeguamenti del **software di gioco** di cui il **concessionario** si impegna espressamente a riconoscere, anche dopo la scadenza della **concessione**, ad **ADM** il diritto esclusivo di proprietà dei relativi codici sorgenti. Il **concessionario** si obbliga, pertanto, alla registrazione a favore di **ADM** dei suddetti diritti, entro trenta giorni dal loro primo utilizzo.

CAPO III ESERCIZIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DEL GIOCO DEL LOTTO E DEGLI ALTRI GIOCHI NUMERICI A QUOTA FISSA

Articolo 16

Impegni del concessionario relativamente alla gestione del servizio del gioco del Lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa

1. Il **concessionario** si impegna espressamente ad assumere l'esercizio della gestione del servizio del **gioco del Lotto** e degli **altri giochi numerici a quota fissa** a decorrere dal 30 novembre 2025.
2. Il **concessionario** provvede alle attività e funzioni oggetto della **concessione** ed a tutte le connesse attività strumentali con organizzazione di mezzi propri ovvero di terzi, di cui assume la diretta responsabilità, dandone previa comunicazione ad **ADM**; in particolare, garantisce la disponibilità di idonei locali, al fine di svolgere le operazioni di estrazione e le collegate operazioni di controllo, nelle sedi di ruota previste da **ADM**, sostenendone i relativi costi.
3. Il **concessionario** si impegna espressamente ed incondizionatamente a garantire la regolare raccolta del **gioco del Lotto** e degli **altri giochi numerici a quota fissa** attraverso la conduzione della **rete telematica** e dei **punti di raccolta**, secondo i livelli di servizio previsti nelle **Regole amministrative** e nell'allegato 1 al presente **atto di convenzione**.
4. Al **concessionario** è fatto divieto di accettare la raccolta del **gioco del Lotto** e degli **altri giochi numerici a quota fissa** in locali diversi dai **punti di raccolta fisici**. È fatta salva la possibilità per **ADM** di autorizzare, con propri provvedimenti, il **concessionario** in occasione di manifestazioni di particolare rilievo e limitatamente allo svolgimento delle stesse, all'apertura di luoghi di vendita temporanei per la raccolta del **gioco del Lotto** e degli **altri giochi numerici a quota fissa**.
5. Il **concessionario**, altresì, si impegna espressamente ed incondizionatamente:
 - a) all'aggiornamento tecnologico del sistema della **rete telematica** e dei **terminali** secondo standard qualitativi che garantiscano la massima sicurezza ed affidabilità, secondo il **progetto tecnico/organizzativo** da presentare nell'ambito dell'**offerta tecnica**. Gli interventi di aggiornamento tecnologico inseriti nel **piano economico/finanziario** saranno oggetto di apposita verifica annuale da parte di **ADM**;
 - b) al versamento annuale all'erario, entro il 31 marzo dell'anno successivo, delle somme comunque non investite secondo il **piano economico/finanziario** e fermo

restando l'obbligo di effettuare comunque nell'esercizio successivo l'investimento non realizzato. Si intende come investita la somma per interventi commissionati con un contratto già stipulato e del quale sia iniziata l'esecuzione nell'anno di riferimento, ancorché i medesimi interventi non risultino conclusi nell'anno e purché siano conclusi nel primo semestre dell'anno successivo;

- c) ad effettuare gli investimenti per l'aggiornamento tecnologico della **rete telematica** e dei **terminali** secondo il **piano economico/finanziario** indicato in sede di **offerta tecnica**;
 - d) provvedere alla stampa ed alla distribuzione delle schede di partecipazione e di tutto il materiale di gioco relativi al **gioco del Lotto** e degli **altri giochi numerici a quota fissa**, aventi i formati e gli standard definiti ed approvati con provvedimento di **ADM**, in quantità adeguata a coprire le esigenze dei **punti di raccolta fisici**;
 - e) fornire regolarmente ai **punti di raccolta fisici** i materiali di supporto necessari per la raccolta del **gioco del Lotto** e degli **altri giochi numerici a quota fissa** nonché i materiali di comunicazione istituzionale e di prodotto destinati ai giocatori quali esemplificativamente i regolamenti di gioco ed il materiale informativo previsto dall'articolo 7 del Decreto-legge n. 158 del 2012 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da ulteriori disposizioni normative e attuative;
 - f) informare preventivamente i **punti di raccolta** riguardo alle disposizioni ed agli adempimenti previsti dalla normativa concernente il **gioco del Lotto** e degli **altri giochi numerici a quota fissa**, nonché a dare immediata conoscenza di ogni modifica od integrazione della stessa;
 - g) assicurare ai **punti di raccolta**:
 - il costante aggiornamento professionale in materia di disposizioni normative e di regolamentazione sul **gioco del Lotto** e degli **altri giochi numerici a quota fissa**, con particolare riferimento alla formazione relativa alle tecniche di gioco e alla modalità di raccolta;
 - le attività di commercializzazione del **gioco del Lotto** e degli **altri giochi numerici a quota fissa**, garantendo, altresì, il monitoraggio della raccolta;
 - la gestione e l'utilizzo delle **dotazioni tecnologiche** incluse le procedure di gestione delle eventuali anomalie di funzionamento della **rete telematica** e dei **terminali** e l'adeguata formazione sul funzionamento del **protocollo di comunicazione**;
 - l'assistenza ai **punti di raccolta fisici** per la gestione delle problematiche di natura tecnica, in coerenza ai livelli di servizio previsti al comma 5 delle **Regole tecniche** e nell'allegato 1 del presente **atto di convenzione**.
6. Il **concessionario** si impegna espressamente ed incondizionatamente ad aggiornare con continuità il sito internet dedicato all'informazione ai giocatori.
 7. Il **concessionario** trasmette ad **ADM**, in via telematica e continuativa, tutte le informazioni residenti presso il proprio **sistema di elaborazione**, secondo le modalità previste nel **protocollo di comunicazione**.
 8. Il **concessionario** trasmette ad **ADM**, in via telematica e continuativa, nei modi e nei tempi definiti da **ADM**, tutte le ulteriori informazioni richieste dalla stessa in ordine all'andamento del **gioco del Lotto** e degli **altri giochi numerici a quota fissa** nonché quant'altro ritenuto necessario da **ADM** stessa ai fini dell'esercizio del **gioco del Lotto** e degli **altri giochi numerici a quota fissa** da parte del **concessionario**.



9. Il **concessionario** si impegna ad adottare, con idonei investimenti, tutte le iniziative di comunicazione ed informazione ai giocatori; a tal proposito è tenuto a presentare annualmente, al fine della valutazione e condivisione di **ADM**, il piano dei progetti e delle iniziative che intende adottare nell'esercizio successivo, nonché le ulteriori iniziative che dovessero ritenersi necessarie nell'anno in corso rispetto a quelle pianificate. Il suddetto piano riporterà l'indicazione dei tempi d'attuazione e dell'importo di spesa per le varie iniziative. Il **concessionario** si impegna a presentare, prima dell'adozione di ogni singolo progetto di natura comunicazionale, il parere, sulla natura non pubblicitaria dell'iniziativa presentata, dello IAP secondo le linee guida dell'ANAC o da organismo equipollente;
10. Il **concessionario** si impegna a presentare progetti di sviluppo ed aggiornamento **del gioco del Lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa**: gli sviluppi ed aggiornamenti non devono violare quanto disposto dalla vigente normativa in materia di diritti d'autore, marchi, brevetti né richiamare elementi contrari alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume; il **concessionario** si assume la piena ed unica responsabilità sia civile che penale per eventuali violazioni.
11. Il **concessionario** si impegna a comunicare ad **ADM** eventuali modificazioni dei marchi distintivi relativi alle attività oggetto della **concessione**, nel rispetto della normativa vigente e dell'**atto di convenzione** stesso. Si impegna, altresì, all'utilizzo, per tutte le finalità oggetto della **concessione**, degli acronimi utilizzati per il **gioco del Lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa**
12. Il **concessionario** si impegna ad inserire sugli scontrini di gioco, oltre alle indicazioni di legge, tutte le indicazioni che **ADM** riterrà opportuno includere.
13. Il **concessionario** si impegna a porre in essere gli adempimenti contabili entro i tempi e con le modalità previste dalla vigente normativa e dal presente **atto di convenzione** nonché dagli ulteriori provvedimenti che **ADM** riterrà di emanare.

Articolo 17

Impegni del concessionario relativamente allo sviluppo del gioco del Lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa

1. Il **concessionario**, relativamente allo sviluppo del **gioco del Lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa** si impegna espressamente a garantire l'implementazione delle innovazioni disposte da **ADM**.

Articolo 18

Impegni del concessionario relativamente alla gestione del servizio del gioco del Lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa con partecipazione a distanza

1. Il **concessionario** si impegna espressamente ed incondizionatamente ad assumere la gestione di raccolta del **gioco del Lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa** con partecipazione a distanza; tale raccolta è effettuata attraverso i **punti di raccolta a distanza**, come previsto dai decreti direttoriali di **ADM** ed in coerenza con i requisiti e le specifiche delle **Regole amministrative** e delle **Regole tecniche**.
2. Al **concessionario** è fatto divieto incondizionato di accettare la **raccolta a distanza** del **gioco del Lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa** attraverso operatori non costituenti i **punti di raccolta a distanza**.
3. Il **concessionario** si impegna espressamente ed incondizionatamente, per tutta la durata della **concessione**, ad aggiornare costantemente, per la raccolta del **gioco del Lotto e degli**

MS



altri giochi numerici a quota fissa con partecipazione a distanza, il sito internet a ciò dedicato.

4. Il **concessionario** si impegna a trasmettere in formato elettronico ad **ADM**, su sua eventuale richiesta, copia di ciascun contratto con il **punto di raccolta a distanza** e dei relativi Allegati.
5. Il **concessionario** si impegna espressamente ed incondizionatamente a rispettare le modalità di pagamento previste dalle disposizioni normative ed amministrative in vigore. Nell'ipotesi in cui si avvalga, per lo svolgimento di proprie attività e funzioni, di soggetti terzi, il **concessionario** risponde, in via esclusiva dei servizi resi a tal fine dai terzi stessi per suo conto, assumendo la responsabilità in via esclusiva nei confronti di **ADM** e dei giocatori.

Articolo 19

Utilizzo dei beni immateriali riferiti al gioco del Lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa

1. Il **concessionario** può utilizzare, per sé o per terzi, previa autorizzazione di **ADM**, i beni immateriali di cui all'articolo 15, e all'articolo 16, comma 11, relativi alla gestione del servizio del **gioco del Lotto** e degli **altri giochi numerici a quota fissa**.
2. Il **concessionario**, per l'utilizzo dei beni di cui al comma 1, presenta ad **ADM** il relativo progetto di fattibilità economico-tecnica con l'indicazione del relativo corrispettivo.

CAPO IV

CONDUZIONE DEL SISTEMA AUTOMATIZZATO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEL GIOCO DEL LOTTO E DEGLI ALTRI GIOCHI NUMERICI A QUOTA FISSA

Articolo 20

Impegni tecnici ed organizzativi del concessionario relativamente alla conduzione del sistema automatizzato e della rete telematica per la raccolta del gioco del Lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa

1. Il **concessionario**, relativamente alla conduzione del sistema automatizzato per la raccolta del **gioco del Lotto** e degli **altri giochi numerici a quota fissa**, si impegna espressamente ed incondizionatamente ad osservare le prescrizioni previste dalla normativa vigente, al fine di garantire l'allineamento delle prestazioni alle esigenze della sicurezza di gioco, all'assolvimento degli obblighi erariali, nonché all'evoluzione dell'offerta del **gioco del Lotto** e degli **altri giochi numerici a quota fissa**. In particolare, il **concessionario** si impegna espressamente ed incondizionatamente ad assicurare:
 - a) il mantenimento della funzionalità delle **dotazioni tecnologiche** dei **punti di raccolta fisici** nel rispetto dei livelli di servizio fissati nell'allegato 1;
 - b) la piena conformità delle **dotazioni tecnologiche** ai requisiti ed alle specifiche tecnico-funzionali previsti dalle **Regole tecniche**;
 - c) il mantenimento nel tempo del valore tecnologico dell'intero sistema automatizzato e della **rete telematica** per la raccolta del **gioco del Lotto** e degli **altri giochi numerici a quota fissa**.
2. Il **concessionario**, in particolare, con riferimento ai **punti di raccolta fisici** si impegna espressamente ed incondizionatamente a garantirne la gestione e lo sviluppo attraverso:

- a) la segnalazione ad **ADM**, con le modalità definite dalla stessa, dei comportamenti illegali ed irregolari dei **punti di raccolta fisici** e delle anomalie rilevate;
 - b) l'attivazione della connessione dei nuovi **punti di raccolta fisici** alla **rete telematica**, in conformità a quanto previsto dalle **Regole tecniche**;
 - c) la comunicazione ad **ADM**, secondo le modalità indicate nelle **Regole tecniche** e nel **protocollo di comunicazione** delle informazioni relative ai **punti di raccolta fisici**;
 - d) l'assistenza ai **punti di raccolta fisici**, con strumenti di assistenza remota di contact center nonché, ove necessario, di accesso in loco.
3. Il **concessionario**, in particolare, con riferimento alle **dotazioni tecnologiche**, si impegna espressamente a garantirne il funzionamento e lo sviluppo attraverso:
- a) la conduzione e l'adeguamento del **sistema di elaborazione**, secondo quanto previsto nel **progetto tecnico/organizzativo**;
 - b) il costante monitoraggio della piena e continua funzionalità della **rete telematica**, nonché dei **terminali**;
 - c) la manutenzione tecnica, ordinaria e straordinaria, della **rete telematica** e dei **terminali** e delle apparecchiature di supporto per il tempestivo ripristino della loro piena e continua funzionalità;
 - d) l'aggiornamento costante e l'implementazione delle apparecchiature *hardware* e del software di gioco, centrale e periferico, nonché il rinnovo del parco complessivo dei **terminali** e delle apparecchiature di supporto, secondo quanto previsto nel **progetto tecnico/organizzativo**;

Articolo 21

Obblighi del concessionario relativamente all'aggiornamento dell'inventario dei beni materiali ed immateriali

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il **concessionario** trasmette ad **ADM** l'inventario dei beni distinto nelle sezioni "Beni materiali" e "Beni immateriali", quale risultante degli interventi effettuati dal **concessionario** nel corso dell'anno solare precedente.
2. **ADM** sulla base dell'inventario effettua la valutazione dell'intero sistema automatizzato risultante dall'inventario stesso.
3. Il **concessionario** si impegna espressamente ad aggiornare l'inventario dei beni, sezione "Beni immateriali", entro 10 giorni dall'avvenuta registrazione a favore di **ADM**, prevista dall'articolo 15, comma 7.
4. Qualora **ADM** verifichi quanto disposto dall'articolo 16, comma 5, lettera b), provvede a richiedere il versamento di quanto dovuto e in caso di mancato versamento può escutere la garanzia di cui all'articolo 24.

Articolo 22

Devoluzione dei beni necessari per la raccolta del gioco del Lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa

1. Al termine del periodo di **concessione**, il **concessionario** devolve ad **ADM**, senza alcun onere a carico della stessa e a sua richiesta, tutti i beni materiali e immateriali che costituiscono la proprietà dell'intero sistema automatizzato, comprensivo della

MS

[Signature]

disponibilità dei locali, delle apparecchiature, ivi compresi i **terminali** presso tutti i **punti di raccolta fisici**, degli impianti, delle strutture, dei programmi, degli archivi e di quanto altro occorre per il completo funzionamento, gestione e funzionalità del sistema stesso risultante dall'ultimo inventario approvato da **ADM**; tali beni al momento della **devoluzione** devono essere liberi da diritti e pretese di terzi.

2. Le operazioni di **devoluzione** sono avviate dal **concessionario**, in conformità a quanto previsto con il piano di trasferimento di cui all'articolo 10, comma 2, nei dodici mesi antecedenti la scadenza della **concessione** o in caso di revoca della **concessione** o decadenza dalla **concessione** stessa, nei termini definiti nel relativo provvedimento di **ADM** di cui all'articolo 30, comma 6, lettera a). Le operazioni di **devoluzione** avverranno in contraddittorio tra **ADM** ed il **concessionario** salvaguardando l'esigenza di non compromettere la funzionalità della **rete telematica**. I beni dovranno essere devoluti ad **ADM** in condizioni tali da assicurare la continuità del funzionamento dei **punti di raccolta** con gli stessi livelli di servizio previsti dall'Allegato 1. I costi del trasferimento del sistema automatizzato sono a carico del **concessionario**.
3. Durante le operazioni di **devoluzione**, il **concessionario** dovrà fornire al personale incaricato da **ADM**, che potrà farsi assistere da esperti tecnici appositamente designati, tutte le informazioni e le notizie utili per agevolare il trasferimento della gestione.
4. **ADM**, ai fini della **devoluzione**, accerta, previa verifica tecnico-amministrativa con esito positivo, il valore tecnologico dell'intero sistema automatizzato. In presenza di evidenti difformità con gli impegni assunti dal **concessionario**, **ADM**, procede ad escutere la garanzia di cui all'articolo 24.
5. **ADM** ha la facoltà di subentrare al **concessionario** in qualsiasi contratto necessario alla gestione del servizio del **gioco del Lotto** e degli **altri giochi numerici a quota fissa**. A tal fine il **concessionario** si impegna, sin d'ora, ad inserire, nei contratti da stipulare con i propri fornitori, apposita clausola che preveda a favore di **ADM** la facoltà di sub ingresso e/o di rinnovo dei contratti medesimi alla loro scadenza.
6. In caso di assegnazione della **concessione** ad altro soggetto, **ADM** può prevedere le modalità di **devoluzione** diretta.
7. Al termine delle eventuali operazioni di **devoluzione** si provvederà alla regolazione dei rapporti attivi e passivi in essere fra **ADM** ed il **concessionario**. Il **concessionario** dovrà risolvere, su richiesta di **ADM**, ogni rapporto di collaborazione posto in essere per l'attuazione della **concessione**, con l'esclusione, in ogni caso e senza alcuna eccezione, di oneri residui per **ADM**. Resta altresì esclusa la successione di **ADM** nei rapporti con il personale utilizzato dal **concessionario** per lo svolgimento delle attività e delle funzioni oggetto dell'**atto di convenzione**.
8. Il **concessionario** si impegna, assumendo a proprio carico ogni eventuale onere insorgente, a sollevare **ADM** da qualsiasi responsabilità ed onere – emergente successivamente all'avvenuta **devoluzione** – per le attività svolte, i rapporti contrattuali aperti ed i rapporti di lavoro instaurati per l'esecuzione delle attività e funzioni affidate in **concessione**.

Articolo 23

Utilizzo della rete di telecomunicazioni per la gestione del servizio del gioco del Lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa per eventuali servizi diversi da quelli oggetto della concessione

1. Il **concessionario** può utilizzare la **rete telematica** per prestazioni, dirette o indirette, di servizi diversi dalla gestione del servizio del **gioco del Lotto** e degli **altri giochi numerici a quota fissa** purché compatibili con la raccolta stessa a giudizio di **ADM**.
2. A tal fine, il **concessionario**, presenta ad **ADM** il relativo progetto di fattibilità tecnica; in ogni caso resta ferma la responsabilità del **concessionario** per eventuali danni conseguenti agli utilizzi.
3. I contratti relativi all'utilizzo della **rete telematica** per i servizi diversi, una copia dei quali deve essere consegnata con immediatezza ad **ADM**, devono prevedere tassativamente:
 - a) una data di scadenza antecedente il termine della **concessione**;
 - b) una clausola di automatica risoluzione anticipata, nei casi di revoca della **concessione** o di decadenza dalla **concessione** stessa.

CAPO V REGOLAZIONE DEL RAPPORTO CONCESSORIO

Articolo 24

Garanzia per la corretta esecuzione degli obblighi e degli impegni di concessione

1. Il **concessionario** è tenuto a prestare, a pena di decadenza, la garanzia per la corretta esecuzione degli obblighi e degli impegni di **concessione**, in forma di cauzione, in numerario o in titoli di Stato, ovvero attraverso fideiussione rilasciata da banche, istituti di credito o istituti assicurativi; detta garanzia, di durata pari a quella della **concessione**, deve essere irrevocabile, autonoma rispetto all'obbligazione principale, a prima richiesta ogni eccezione rimossa, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con espressa rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. Il **concessionario** è tenuto a rinnovare la garanzia, su richiesta di **ADM**, annualmente, per l'eventuale periodo di **gestione obbligatoria** di cui all'articolo 31, o per l'eventuale proroga ai sensi dell'articolo 4, comma 2. La garanzia deve aver validità per tutti gli inadempimenti verificatisi in costanza del rapporto concessorio, emersi anche successivamente alla scadenza della **concessione** o dell'eventuale **gestione obbligatoria** o del periodo di proroga, fino a 2 (due) anni successivi alla data di scadenza della **concessione** stessa o dell'eventuale **gestione obbligatoria** o del periodo di proroga.
2. L'importo di detta garanzia è pari ad € 100.000.000,00 (euro centomilioni/00).
3. Costituisce oggetto della garanzia, per tutta la durata della **concessione** compreso il periodo di **gestione obbligatoria**, il corretto adempimento degli obblighi relativi alla gestione del servizio del **gioco del Lotto** e degli **altri giochi numerici a quota fissa** e della conduzione della rete, la corretta esecuzione delle attività e funzioni affidate in **concessione**, l'assolvimento da parte del **concessionario** di tutte le obbligazioni convenzionali, comprese quelle nei confronti dei giocatori, il mantenimento dei requisiti soggettivi e oggettivi e dei livelli di servizio ed, in particolare, il tempestivo ed esatto versamento degli utili erariali, nonché di eventuali penali e sanzioni e di qualsiasi altro provento stabilito dalla normativa in materia del **gioco del Lotto** e degli **altri giochi numerici a quota fissa**.
4. Tale garanzia, a titolo non esaustivo, copre i seguenti specifici obblighi:
 - a) il tempestivo ed esatto versamento degli importi di spettanza erariale e di qualsiasi altro provento stabilito dalla normativa in materia di gestione del **gioco del Lotto** e degli **altri giochi numerici a quota fissa**, per tutta la durata della **concessione**;

MA



- b) il mantenimento dell'efficienza della **rete telematica** e del valore tecnologico dell'intero sistema automatizzato in uso per la gestione del **gioco del Lotto** e degli **altri giochi numerici a quota fissa** nonché l'assolvimento di tutte le obbligazioni nei confronti di **ADM** previste al riguardo nel presente **atto di convenzione**;
 - c) la completa realizzazione di tutti gli interventi previsti nel **progetto tecnico/organizzativo** e nel **piano economico/finanziario**, all'interno del progetto di fattibilità presentato in sede di **procedura di selezione**;
 - d) la corretta esecuzione delle attività e funzioni affidate in **concessione**, nonché l'assolvimento di tutte le obbligazioni nei confronti dei giocatori da parte del **concessionario**;
 - e) l'assolvimento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente ed emananda nonché dalla convenzione di **concessione** e di eventuali atti aggiuntivi.
5. L'importo della garanzia di cui al comma 2 è adeguato con periodicità annuale, a decorrere dal 1° gennaio 2027, nei casi in cui il 15 per cento dell'**aggio** percepito dal **concessionario** nell'anno solare precedente sia superiore ad euro 100.000.000,00 (euro centomilioni/00), per l'importo corrispondente a tale aumento. Tale garanzia è adeguata entro il 31 marzo di ogni anno. Il mancato adeguamento da parte del **concessionario**, dell'importo della garanzia nei termini suddetti, è causa di decadenza della **concessione**.
 6. La garanzia deve espressamente prevedere che *“in caso di provvedimento di decadenza della **concessione**, la presente garanzia, previa semplice comunicazione al **concessionario** ed all'istituto che l'ha emessa, è incamerata, ogni eccezione rimossa, da **ADM**”,* fermo restando il diritto di **ADM** stessa di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.
 7. In caso di parziale incameramento della garanzia per effetto di quanto disposto dall'**atto di convenzione**, il **concessionario** è tenuto a reintegrarla, entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrente dal momento in cui **ADM** ne fa richiesta. La mancata reintegrazione nel termine suddetto è causa di decadenza della **concessione**.
 8. In caso di cessione della titolarità della **concessione** ai sensi dell'articolo 9, il nuovo **concessionario** è tenuto a prestare per il perfezionamento della cessione la garanzia secondo le modalità previste dal presente articolo, in sede di richiesta ad **ADM** di autorizzazione preventiva.

Articolo 25

Somme e corrispettivi da versare ad ADM

1. Il **concessionario** oltre al versamento delle quote del prezzo di € 500.000.000,00 (euro cinquecentomilioni/00) - all'atto di **aggiudicazione** della **concessione** e di € 300.000.000,00 (euro trecentomilioni/00) all'atto dell'effettiva assunzione del servizio del **gioco del Lotto** e degli **altri giochi numerici a quota fissa**, si impegna a versare la quota residua del prezzo totale di **aggiudicazione** della **concessione**, come indicato nell'**offerta economica**, entro il 30 aprile 2026.
2. Il **concessionario** è, altresì, tenuto a versare ad **ADM** l'importo di cui all'articolo 19, comma 2, per l'utilizzo dei beni immateriali riferiti alla gestione del servizio del **gioco del Lotto** e degli **altri giochi numerici a quota fissa**, secondo le modalità previste da **ADM** con l'autorizzazione prevista all'articolo 19, comma 1.

Articolo 26 Aggio del concessionario

1. A fronte degli adempimenti connessi all'affidamento delle attività e delle funzioni previste dalla **concessione** della gestione del servizio del **gioco del Lotto** e degli **altri giochi numerici a quota fissa**, al **concessionario** è attribuito un **aggio** pari al 6% (sei per cento) della raccolta. Lo stesso compenso è dovuto al **concessionario** per l'esecuzione delle medesime attività nell'eventuale periodo di **gestione obbligatoria**.

Articolo 27 Verifiche tecniche

1. **ADM**, ogni volta ne ravvisi l'opportunità, può effettuare, anche a campione, specifiche verifiche, anche tecnico-funzionali, per il rispetto di quanto indicato nel progetto di fattibilità, nel **progetto tecnico/organizzativo** e nel **piano economico/finanziario** anche nel caso di adeguamenti tecnologici successivi che si rendessero necessari.
2. Il **concessionario** si impegna, nel caso di realizzazione di nuovi **giochi numerici a quota fissa** o di modifica di quelli esistenti, a fornire idonea documentazione dalla quale si possano evincere i criteri di imprevedibilità, equiprobabilità, sicurezza ed affidabilità e si impegna altresì a consentire ad **ADM** le attività di verifica necessarie.
3. Tutti gli oneri e le spese connessi alle operazioni di accesso, ispezione, verifica e controllo, laddove non rientrino nell'attività ordinaria di **ADM** sono a carico del **concessionario**.

Articolo 28 Esercizio delle attività di vigilanza, controllo ed ispezione

1. **ADM**, durante il periodo di validità ed efficacia della **concessione** e dell'eventuale **gestione obbligatoria**, esercita attività di vigilanza, di controllo e di ispezione sul **concessionario**, con specifico riferimento all'esecuzione di tutte le attività e funzioni oggetto della **concessione**.
2. **ADM**, attraverso propri incaricati, può procedere unilateralmente a controlli ed ispezioni, anche con accessi senza preavviso, presso le sedi del **concessionario** e, per quanto concerne le **dotazioni tecnologiche** utilizzate, anche presso le sedi dei fornitori terzi.
3. Il **concessionario** è tenuto a mettere a disposizione, nei termini fissati, tutte le informazioni ed i documenti richiesti da **ADM**, nonché le apparecchiature e gli strumenti occorrenti per la rilevazione degli elementi necessari alla verifica dei livelli di servizio. In caso di ispezioni ed accessi, i collaboratori del **concessionario** sono tenuti a prestare incondizionata assistenza agli incaricati di **ADM**.
4. Il **concessionario** garantisce la trasmissione telematica dei dati di gioco e contabili al **sistema di controllo di ADM** secondo le specifiche tecniche ed i vincoli temporali definiti nel **protocollo di comunicazione**. Il collegamento tra il **sistema di elaborazione** e il **sistema di controllo di ADM** deve essere dedicato, permanente e ad alta capacità ed affidabilità.
5. Il **concessionario** si impegna espressamente ed incondizionatamente a provvedere, a proprie spese, all'eliminazione dei malfunzionamenti che siano stati riscontrati da **ADM**, entro i termini indicati da **ADM** stessa all'atto della contestazione.

6. Sono a carico del **concessionario** tutte le spese relative alle commissioni di verifica e controllo, di collaudo e delle commissioni estrazionali.

Articolo 29 Penali

1. Fermi restando i casi di decadenza dalla **concessione** previsti dal presente **atto di convenzione, ADM**, successivamente alla formale contestazione al **concessionario**, da elevarsi entro 180 giorni dalla rilevazione dell'inadempimento, ed alle valutazioni dell'eventuali controdeduzioni che il **concessionario** può presentare entro 30 giorni dal ricevimento delle contestazioni, può applicare le penali previste dai successivi commi. Le penali, che non esonerano il **concessionario** da ogni altra eventuale responsabilità civile verso terzi né dall'ulteriore danno eventualmente provocato agli interessi erariali, sono determinate tenendo conto della gravità dell'inadempimento, della reiterazione della violazione, del danno effettivamente arrecato, delle eventuali azioni svolte per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'inadempimento medesimo.
2. Nel caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla **concessione**, sono previste le seguenti penali:
 - a) per il mancato rispetto di quanto indicato nell'**offerta tecnica**, è applicata una penale da 10.000,00 (euro diecimila/00) a 100.000,00 euro (euro centomila/00), salvo i casi più gravi per i quali l'inadempienza pregiudichi la buona esecuzione delle attività affidate in **concessione** e tale circostanza giustifichi l'avvio del procedimento di decadenza;
 - b) per il mancato rispetto delle prescrizioni di legge e delle autorizzazioni amministrative previste per l'esercizio della gestione del servizio del **gioco del Lotto** e degli **altri giochi numerici a quota fissa**, è applicata una penale da € 10.000,00 (euro diecimila/00) a € 100.000,00 (euro centomila/00);
 - c) per il ritardo nella soluzione dei malfunzionamenti, rispetto al termine di cui all'articolo 28, comma 5: penale di € 1.000,00 (euro mille/00); qualora i malfunzionamenti fossero di particolare gravità oppure si verifici un ingiustificato ritardo nell'adozione del relativo intervento risolutivo, penale di € 5.000,00 (euro cinquemila/00), oltre all'applicazione delle altre penali ove previste;
 - d) per il mancato rispetto dei livelli di servizio di cui all'Allegato 1, sono applicate le penali, per ciascuna inosservanza riscontrata, in relazione alla gravità ed alla durata della stessa, il cui importo è riportato nell'Allegato 1 stesso;
 - e) per il mancato rispetto dei termini di consegna della documentazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) i), j) e k) è applicata una penale di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) fino al decimo giorno di ritardo compreso, di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) per un ritardo compreso tra l'undicesimo ed il ventesimo giorno, di € 10.000,00 (euro diecimila/00) in caso di ritardo oltre il ventesimo e fino al trentesimo giorno e di € 20.000,00 (euro ventimila/00) oltre il trentesimo giorno;
 - f) in caso di ritardo o incompleta trasmissione al **sistema di controllo di ADM** delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 16, commi 7 e 8: penale di € 1.000,00 (euro mille/00) al giorno per i primi cinque giorni, € 5.000,00 (euro cinquemila/00) al giorno per i successivi cinque giorni, € 10.000,00 (euro diecimila/00) al giorno per ogni giorno ulteriore; il protrarsi dell'inadempienza per oltre trenta giorni può comportare la decadenza dalla **concessione**;



- g) in caso di mancata trasmissione ad **ADM** del quadro informativo minimo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), è applicata la penale di cui all'articolo 3, comma 3, del Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD;
- h) per il documentato ritardato pagamento delle vincite e dei rimborsi ai giocatori di cui all'articolo 14, commi 3 e 4, è applicata una penale di importo pari al 50% (50 per cento) degli importi dovuti al giocatore stesso, fatto salvo l'obbligo di corrispondere il dovuto al giocatore; qualora il ritardo avvenga per più di 10 volte in ogni anno solare la penale per ogni violazione è prevista al 100% (cento per cento) degli importi dovuti;
- i) per il mancato rispetto delle prescrizioni relative alla registrazione dei diritti di proprietà intellettuale, di cui all'articolo 15, è applicata una penale pari ad un importo di € 10.000,00 (euro diecimila/00), fatto salvo l'eventuale avvio del procedimento di decadenza nei casi di manifesto nocumento degli interessi pubblici;
- j) per ogni singolo utilizzo dei beni di cui all'articolo 19, comma 1, senza preventiva autorizzazione di **ADM**, è applicata una penale di € 10.000,00 (euro diecimila/00); la penale è elevata ad € 30.000,00 (euro trentamila/00) qualora **ADM** non ritenga di autorizzare nemmeno successivamente il **concessionario**, fatto salvo l'eventuale avvio del procedimento di decadenza nei casi di manifesto nocumento degli interessi pubblici;
- k) per il mancato rispetto dei termini di trasmissione dell'inventario dei beni di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, è applicata una penale di € 1.000,00 (euro mille/00), fino al decimo giorno di ritardo compreso, di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) per un ritardo compreso tra l'undicesimo ed il ventesimo, di € 10.000,00 (euro diecimila/00), in caso di ritardo oltre il ventesimo e fino al trentesimo giorno e di € 20.000,00 (euro ventimila/00) oltre il trentesimo giorno;
- l) per il mancato rispetto delle prescrizioni relative al corretto funzionamento della **rete telematica**, anche al fine del mantenimento del valore tecnologico del sistema automatizzato, si applicano le penali di cui all'Allegato 1 del presente **atto di convenzione**;
- m) per l'utilizzo della **rete telematica** senza la verifica di compatibilità preventiva di cui all'articolo 23, comma 1, è applicata una penale fino ad un importo di € 10.000,00 (euro diecimila/00) fatto salvo l'eventuale avvio del procedimento di decadenza nei casi di manifesto nocumento degli interessi pubblici;
- n) per il mancato rispetto delle obbligazioni a carico del **concessionario** di cui all'articolo 23, comma 3, è applicata una penale fino ad € 10.000,00 (euro diecimila/00) fatto salvo l'eventuale avvio del procedimento di decadenza nei casi di manifesto nocumento degli interessi pubblici;
- o) per il ritardato versamento della quota residua del prezzo di **aggiudicazione** di cui all'articolo 25, comma 1, nonché della quota di utili erariali e degli eventuali ulteriori importi dovuti ad **ADM**, sulla base della normativa vigente sul **gioco del Lotto** e degli **altri giochi numerici a quota fissa** e dei provvedimenti vigenti sui flussi finanziari, è applicata una penale pari al 5% (cinque per cento) degli importi stessi, fino al quindicesimo giorno e di un ulteriore 1% (un per cento) per ogni giorno di ritardo successivo, fatto salvo l'avvio, del procedimento di decadenza dalla **concessione**;
- p) per il mancato rispetto di ciascuna delle prescrizioni relative alla **gestione obbligatoria**, di cui al successivo articolo 31, definite da **ADM** nel provvedimento



di revoca o di decadenza dalla **concessione** sono applicate penali, proporzionali alla gravità dell'inadempimento, da € 10.000,00 (euro diecimila/00) a €100.000,00 (euro centomila/00);

- q) per la sospensione non autorizzata delle attività e funzioni oggetto di **concessione**, relativamente alla raccolta del **gioco del Lotto** e degli **altri giochi numerici a quota fissa** è applicata, fatto salvo l'avvio del procedimento di decadenza della **concessione** e il risarcimento del maggior danno derivante all'Erario dalla mancata raccolta, una penale pari ad € 10.000,00 (euro diecimila/00) per la prima ora o frazione di sospensione della **rete telematica**, sia fisica sia a distanza, e ad € 100.000,00 (euro centomila/00) per ogni ora o frazione successiva;
 - r) per ogni altra violazione delle clausole convenzionali diversa dalle precedenti: penale di € 1.000,00 (euro mille/00);
 - s) per la mancata effettuazione, in misura superiore al 30% (trenta per cento), degli investimenti, previsti nel **piano economico/finanziario**, contenuto nell'**offerta tecnica**, entro il termine ivi indicato, oltre a quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, lettera b), verrà applicata una penale consistente nella riduzione dell'aggio in misura pari alla percentuale di investimenti non effettuati, a decorrere dall'anno successivo e fino a quando gli investimenti non saranno completati.
 - t) per il ritardo nell'attuazione del **piano di adeguamento tecnologico dei punti di raccolta fisici** è applicata una penale di € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni **punto di raccolta fisico** non aggiornato per ogni semestre o frazione di semestre di ritardo;
 - u) per il ritardo nel collegamento con il **sistema di controllo di ADM** rispetto a quanto indicato nelle **Regole tecniche**, è applicata una penale di € 1.000,00 (euro mille/00) e al giorno per i primi 15 giorni e una penale di € 2.000,00 (euro duemila/00) al giorno per i successivi.
3. Il **concessionario** espressamente ed incondizionatamente si impegna a versare le penali definite al comma 2 con le modalità indicate nel provvedimento di formale contestazione, di cui al comma 1.
 4. In caso di ritardato versamento di qualsiasi somma, a qualunque titolo dovuta ad **ADM** a norma del presente **atto di convenzione**, sono dovuti gli interessi che saranno applicati nella misura del saggio di interesse legale, calcolati dal giorno successivo alla scadenza a quello dell'effettivo versamento.
 5. **ADM** si riserva, in caso di mancato pagamento delle penali o di altra somma comunque dovuta di escutare direttamente, per la somma corrispondente, la garanzia di cui all'art. 24.
 6. Resta ferma l'applicabilità, in caso di ritardato od omesso versamento degli importi di spettanza erariale dovuti, delle sanzioni previste dalla disciplina vigente in materia.
 7. Resta ferma la possibilità di **ADM** di richiedere il risarcimento di danni ulteriori in violazione del presente **atto di convenzione** imputabili al **concessionario**, anche a titolo di colpa, che abbiano arrecato pregiudizi economici all'erario o ad **ADM**.

CAPO VI

REVOCA, RISOLUZIONE E DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Articolo 30

Revoca, risoluzione e decadenza

1. **ADM** può revocare la **concessione** nei casi previsti dall'articolo 21-*quinquies*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. **ADM**, ai fini della tutela degli interessi erariali e dei giocatori, procede alla risoluzione del presente **atto di convenzione** e alla decadenza dalla **concessione**, oltre che negli altri casi espressamente previsti dal presente **atto di convenzione** o nella normativa vigente, anche nei casi in cui:
 - a) il **concessionario** effettui ingiustificatamente la sospensione dell'attività di raccolta del **gioco del Lotto** e degli **altri giochi numerici a quota fissa** per cause non dipendenti da forza maggiore per più di trentasei ore consecutive o per novantasei ore non consecutive;
 - b) nei confronti del **concessionario**, nonché dei soggetti individuati dalla legge o dalla **procedura di selezione** anche rispetto al soggetto controllante del **concessionario**, si accerti la mancata persistenza dei requisiti e delle condizioni previste per l'attribuzione della **concessione**;
 - c) il **concessionario** trasferisca la **concessione** senza la preventiva autorizzazione di **ADM** di cui al precedente articolo 9, comma 1;
 - d) il **concessionario** non sottoponga all'autorizzazione preventiva di **ADM** le operazioni che implicano mutamenti soggettivi di cui al precedente articolo 9, comma 2;
 - e) il **concessionario** non mantenga il rapporto di indebitamento entro il valore di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera g);
 - f) il **concessionario** non provveda, entro sei mesi dall'approvazione del bilancio, a riequilibrare il proprio indice di solidità patrimoniale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), ove lo stesso abbia subito una riduzione in seguito ad operazioni di trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dal **concessionario** stesso;
 - g) il **concessionario**, in assenza dell'autorizzazione di **ADM**, destini le extraprofitabilità, di cui all'articolo 7, comma 2, a scopi diversi da investimenti legati alle attività affidate in **concessione**;
 - h) nei confronti del **concessionario**, del legale rappresentante o degli amministratori del **concessionario**, sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dai paragrafi 5 e 6 delle **Regole amministrative**, da ogni eventuale norma successiva in materia di gioco pubblico, e per le ipotesi di reato specifiche per le quali sia sufficiente il rinvio a giudizio dei medesimi ai fini della impossibilità di attendere al ruolo indicato; in tali casi **ADM**, in ragione della natura e della gravità del reato, delle modalità di esecuzione e della connessione con l'oggetto dell'attività affidata in **concessione**, valuta se la circostanza sia tale da far escludere l'affidabilità, la professionalità e l'idoneità morale del **concessionario**;
 - i) il **concessionario** non ottemperi all'obbligo di stipulare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, atti aggiuntivi, al fine di adempiere a prescrizioni normative;
 - j) il **concessionario** violi in modo grave ovvero reiterato le disposizioni vigenti in materia di **gioco del Lotto** e degli **altri giochi numerici a quota fissa**, ivi compreso il mancato rispetto della normativa da parte di soggetti terzi incaricati dal

concessionario per lo svolgimento di servizi connessi al **gioco del Lotto** e agli **altri giochi numerici a quota fissa**;

- k) il **concessionario** violi la normativa in materia di repressione del gioco anomalo, illecito e clandestino anche attraverso società controllate o collegate ovunque ubicate;
 - l) il **concessionario** violi gli obblighi e i doveri, anche di comunicazione, di cui al presente **atto di convenzione** e, in particolare, dall'articolo 7, comma 1, lettera b);
 - m) nel caso di grave inadempienza nei termini previsti degli obblighi di pagamento delle vincite e dei rimborsi ai giocatori;
 - n) il **concessionario** non provveda al versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dall'articolo 14 nonché dalle disposizioni previste in materia di **gioco del Lotto** e degli **altri giochi numerici a quota fissa**;
 - o) il **concessionario** effettui la raccolta delle giocate in locali differenti da quelli presso i quali sono ubicati i **punti di raccolta fisici**, fatto salvo quanto previsto all'articolo 16, comma 3;
 - p) il **concessionario** non adegui gli importi della garanzia, entro i termini fissati nell'articolo 24;
 - q) il **concessionario** sia in ritardo, per un periodo superiore a quindici giorni rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di **gioco del Lotto** e degli **altri giochi numerici a quota fissa** e dai provvedimenti vigenti sui flussi finanziari, nel versamento degli importi dovuti ad **ADM** di cui all'articolo 25 ed in particolare delle somme previste al comma 1 del medesimo articolo;
 - r) il **concessionario** impedisca, in modo formale o sostanziale, il corretto ed esaustivo esercizio dei controlli da parte di **ADM**, di cui all'articolo 28;
 - s) il **concessionario**, nei ventiquattro mesi precedenti la scadenza della **concessione**, non effettua le attività necessarie per consentire il **subentro** nel **sistema devoluto**;
 - t) il **concessionario** non adempia a quanto previsto nell'**offerta tecnica** e tale inadempienza pregiudichi la buona esecuzione delle attività affidate in **concessione**.
3. La risoluzione del presente atto di convenzione opera di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. per l'inadempimento di uno degli obblighi previsti alle lettere b), c) d) e q) del precedente comma 2 e ferma restando la possibilità dell'applicazione delle penali previste al precedente articolo 29.
4. Negli altri casi previsti si applica la diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c., con l'intimazione di un termine per l'adempimento, decorso il quale il presente **atto di convenzione** si intende risolto di diritto e ferma restando l'applicazione delle penali previste al precedente articolo 29.
5. Nei casi previsti dai paragrafi precedenti **ADM** può escutere, anche prima della pronuncia definitiva di risoluzione, la garanzia di cui all'articolo 24, nei limiti del danno effettivamente patito e patendo a livello di somme dovute dal **concessionario**, anche a titolo di penali.
6. **ADM**, in ogni caso, ove intenda pronunciare la decadenza dalla **concessione** ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo o di altri articoli della **convenzione**, contesta l'addebito e dà avviso dell'avvio del relativo procedimento al **concessionario**, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per le eventuali controdeduzioni scritte. All'esito del procedimento, **ADM**, valutate le eventuali controdeduzioni, adotta il provvedimento motivato di decadenza, che deve anche stabilire:

- a) i termini di **devoluzione** del sistema automatizzato per la raccolta del **gioco del Lotto** e degli **altri giochi numerici a quota fissa**;
 - b) le modalità e la durata della **gestione obbligatoria**;
 - c) le penali da applicare al **concessionario** decaduto in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui alle lettere a) e b).
7. In caso di provvedimento di decadenza dalla **concessione**, la garanzia di cui all'articolo 24 è comunque incamerata da **ADM**, fermo restando il diritto di richiedere il risarcimento ulteriore di ogni danno patito e patendo, nonché la refusione delle spese.
 8. Nessun indennizzo spetta al **concessionario** nei casi di anticipata cessazione della **concessione**, imputabili al medesimo **concessionario**.

Articolo 31

Obblighi del concessionario in caso di gestione obbligatoria

1. In tutti i casi di cessazione della **concessione**, ivi compresi i casi di revoca, risoluzione o decadenza ai sensi dell'articolo 30, il **concessionario** si impegna espressamente ed incondizionatamente, entro i termini indicati da **ADM** nel provvedimento di revoca o di decadenza, alla **devoluzione**, secondo le modalità previste all'articolo 22, ad **ADM**, ad altro **concessionario** o ad un soggetto terzo indicato da **ADM**, di tutti i beni materiali ed immateriali che costituiscono il sistema automatizzato per la raccolta del **gioco del Lotto** e degli **altri giochi numerici a quota fissa**.
2. Il **concessionario**, altresì, è tenuto espressamente a garantire la **gestione obbligatoria**, al fine di assicurare la continuità della raccolta del gioco e di consentire il passaggio delle attività e delle funzioni oggetto della **concessione** ad **ADM**, ad altro **concessionario** o ad un soggetto terzo indicato da **ADM**.
3. Il **concessionario** percepisce, per il periodo di **gestione obbligatoria**, l'aggio di cui all'articolo 26.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

Obblighi in materia di trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente **atto di convenzione**, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
2. Le attività oggetto del presente **atto di convenzione** implicano, ai sensi del Regolamento (UE) del 27 aprile 2016, n. 679 "Regolamento generale per la protezione dei dati" e del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive integrazioni e modifiche, il trattamento dei dati personali dei giocatori che accedono attraverso il proprio conto di gioco con un **punto di raccolta a distanza** al servizio automatizzato del **gioco del Lotto** e degli **altri giochi numerici a quota fissa**, secondo il profilo di ruoli e responsabilità definiti con il **concessionario** di gioco a distanza autorizzato quale **punto di raccolta a distanza**.

3. Qualora il **concessionario**, nel rispetto delle vigenti norme e delle direttive di **ADM**, intenda trattare i dati personali del cliente per ulteriori e diverse finalità, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, profilazione e cessione dei dati del giocatore a terzi, dovrà informare preventivamente il giocatore, raccogliendone, ove necessario, il relativo esplicito consenso.
4. Il **concessionario** si impegna espressamente a non nominare per suo conto, in nessun caso, SOGEI S.p.A. come proprio Responsabile esterno del trattamento dei dati dei giocatori con i quali ha stipulato contratti di conto di gioco.
5. Il **concessionario** si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne **ADM** da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza, per le finalità di sua competenza, della normativa sul trattamento dei dati personali del giocatore, ai sensi del Regolamento (UE) del 27 aprile 2016, n. 679” Regolamento generale per la protezione dei dati” e del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive integrazioni e modifiche.

Articolo 33

Legge applicabile e disciplina del contenzioso

1. La **concessione** è regolata ed interpretata secondo le norme del diritto dell’Unione europea e nazionale.
2. Per quanto non espressamente convenuto tra le parti, trovano applicazione le norme del diritto sostanziale e procedurale previste in materia dagli ordinamenti giuridici unionale e nazionale.

Articolo 34

Risoluzione delle controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all’applicazione del presente **atto di convenzione**, nell’ipotesi in cui **ADM** eserciti poteri autoritativi, saranno risolte ai sensi degli articoli 133, comma 1, lettera c), e 135, comma 1, lettera q-quater), del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 recante il codice del processo amministrativo con esclusione, in ogni caso, del ricorso al giudizio arbitrale.

Roma, 17 novembre 2025

Per **ADM**: **Dr. Mario Lollobrigida**

Per il **concessionario**: **Avv. Miguel Bertuzzi**



.....
..... Miguel Bertuzzi

Ai sensi dell'articolo 1341 e seguenti del codice civile, il **concessionario** specificamente approva i seguenti:

Per il concessionario

articolo 2 – comma 2;	Firma... <i>M. Pucell. Becheri</i>
articolo 3 – comma 1;	Firma... <i>M. Pucell. Becheri</i>
articolo 5;	Firma... <i>M. Pucell. Becheri</i>
articolo 9;	Firma... <i>M. Pucell. Becheri</i>
articolo 10;	Firma... <i>M. Pucell. Becheri</i>
articolo 11 – commi 3 e 7;	Firma... <i>M. Pucell. Becheri</i>
articolo 12;	Firma... <i>M. Pucell. Becheri</i>
articolo 13;	Firma... <i>M. Pucell. Becheri</i>
articolo 14 – commi 2, 3, 4, 5 e 6;	Firma... <i>M. Pucell. Becheri</i>
articolo 15	Firma... <i>M. Pucell. Becheri</i>
articolo 16 – commi 1, 2, 9, 10 e 11	Firma... <i>M. Pucell. Becheri</i>
articolo 18 – comma 5;	Firma... <i>M. Pucell. Becheri</i>
articolo 20 – comma 2;	Firma... <i>M. Pucell. Becheri</i>
articolo 22;	Firma... <i>M. Pucell. Becheri</i>
articolo 23;	Firma... <i>M. Pucell. Becheri</i>
articolo 24;	Firma... <i>M. Pucell. Becheri</i>
articolo 27- comma 3;	Firma... <i>M. Pucell. Becheri</i>
articolo 28- comma 6;	Firma... <i>M. Pucell. Becheri</i>
articolo 29;	Firma... <i>M. Pucell. Becheri</i>
articolo 30;	Firma... <i>M. Pucell. Becheri</i>
articolo 31;	Firma... <i>M. Pucell. Becheri</i>
articolo 33;	Firma... <i>M. Pucell. Becheri</i>


P

ATTO DI CONVENZIONE - ALLEGATO 1

**PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO AUTOMATIZZATO DEL GIOCO E
DEGLI ALTRI GIOCHI NUMERICI A QUOTA FISSA**

CIG - B5202DD405

LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI

Handwritten signature and scribble in the bottom right corner of the page.

INDICE

PREMESSA	3
1 LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI PER LA CONDUZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA FISICA	4
1.1 PRESTAZIONI DEL SISTEMA DI ELABORAZIONE E DELLA RETE TELEMATICA	4
1.2 DISPONIBILITA' DEL SISTEMA DI ELABORAZIONE E DELLA RETE TELEMATICA	5
1.3 ASSISTENZA AI PUNTI DI RACCOLTA FISICI	6
1.3.1 Assistenza da remoto	6
1.3.2 Assistenza in loco	10
2 LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI PER LA CONDUZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA A DISTANZA	11
2.1 PRESTAZIONI E CONDUZIONE TECNICO-OPERATIVA DEL SISTEMA	12
2.2 ASSISTENZA	14
3 ATTIVAZIONE DEI NUOVI PUNTI DI RACCOLTA	18
4 REVOCA O SOSPENSIONE DEI PUNTI DI RACCOLTA FISICI	18
5 PRESTAZIONI SISTEMA ESTRAZIONALE	19
6 PRESTAZIONI ATTINENTI AL PIANO DI APPROVVIGIONAMENTO E CONSEGNA DEL MATERIALE DI GIOCO	22
7 MODALITÀ DI CONTROLLO DEI LIVELLI DI SERVIZIO	23

PREMESSA

Il **concessionario** deve garantire il rispetto dei livelli di servizio indicati nel presente documento in coerenza con quanto stabilito dallo **schema di atto di convenzione** e dalle **Regole tecniche**.

Sono, di seguito, specificate le penali applicabili al **concessionario** nel caso di inosservanza dei livelli di servizio previsti.

In particolare, i livelli di servizio che il **concessionario** deve assicurare riguardano:

1. la conduzione della rete dei **punti di raccolta fisici** ed esattamente:
 - 1.1. le prestazioni del **sistema di elaborazione** e della **rete telematica**;
 - 1.2. la disponibilità del **sistema di elaborazione** e della **rete telematica**;
 - 1.3. l'assistenza ai **punti di raccolta fisici**;
2. la conduzione della rete dei **punti di raccolta a distanza** ed esattamente:
 - 2.1. le prestazioni del **sistema di elaborazione** e conduzione tecnico-operativa del medesimo sistema;
 - 2.2. l'assistenza ai **punti di raccolta a distanza**;
3. l'attivazione di un nuovo **punto di raccolta fisico** del gioco in **concessione**;
4. la revoca o sospensione di un **punto di raccolta fisico**;
5. le prestazioni del sistema estrazionale;
6. le prestazioni attinenti al piano di approvvigionamento e consegna del materiale di gioco.

1 LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI PER LA CONDUZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA FISICA

1.1 PRESTAZIONI DEL SISTEMA DI ELABORAZIONE E DELLA RETE TELEMATICA

Le prestazioni del **sistema di elaborazione** e della **rete telematica** sono misurate in termini di durata dell'operazione di emissione della giocata, intesa come tempo intercorso tra la conferma della giocata sul **terminale di gioco** e l'emissione dello scontrino di gioco.

Tale durata non deve essere superiore a 5 (cinque) secondi nel 95% (novantacinque per cento) dei casi e a 10 (dieci) secondi nel 99% (novantanove per cento) dei casi.

Il mancato rispetto da parte del **concessionario** dei livelli di servizio sopra indicati comporta l'applicazione delle penali di seguito riportate.

Livello di servizio	Valore di soglia	Intervallo di rilevazione	Penale
Durata dell'operazione di emissione della giocata	95% (novantacinque per cento) dei casi con durata non superiore a 5 (cinque) secondi	Mensile	Fino ad euro 2.000,00 (duemila/00) per ogni decimo di punto percentuale di scostamento dal valore di soglia indicato
	99% (novantanove per cento) dei casi con durata non superiore a 10 (dieci) secondi	Mensile	Fino ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni decimo di punto percentuale di scostamento dal valore di soglia indicato

1.2 DISPONIBILITA' DEL SISTEMA DI ELABORAZIONE E DELLA RETE TELEMATICA

Il **concessionario** deve assicurare che la percentuale di disponibilità del **sistema di elaborazione** e della **rete telematica**, rilevata nell'intervallo di funzionamento dalle ore 00:00 alle ore 24:00, non sia inferiore:

- a) al 98% (novantotto per cento) su base mensile;
- b) al 96% (novantasei per cento) su base giornaliera.

Tali valori sono considerati al netto dei tempi occorrenti per le manutenzioni straordinarie e programmate concordate con **ADM**.

La percentuale di disponibilità si rileva considerando i minuti di disponibilità nell'intervallo orario previsto.

Il mancato rispetto da parte del **concessionario** dei livelli di servizio di cui rispettivamente ai precedenti punti a) e b) comporta l'applicazione delle penali di seguito indicate.

Livello di servizio	Valore di soglia	Intervallo di rilevazione	Penale
Disponibilità del sistema di elaborazione e della rete telematica	98% (novantotto per cento) dei minuti previsti su base mensile	Mensile	Per ogni decimo di punto percentuale di scostamento del valore di soglia, fino allo 0,2% (zero virgola due per cento) della raccolta su rete fisica realizzata nel mese precedente a quello della rilevazione.
	96% (novantasei per cento) dei minuti previsti su base giornaliera	Giornaliera con rendicontazione mensile	Per ogni decimo di punto percentuale di scostamento del valore di soglia, realizzato nell'intervallo temporale di indisponibilità superiore a quella ammessa, fino al 50% (cinquanta per cento) della raccolta media su rete fisica, calcolata per minuti corrispondenti, nella stessa giornata delle quattro settimane precedenti a quella di rilevazione.

1.3 ASSISTENZA AI PUNTI DI RACCOLTA FISICI

Il **concessionario** deve garantire adeguata assistenza in loco e da remoto ai **punti di raccolta fisici**.

1.3.1 Assistenza da remoto

Il **concessionario** eroga l'assistenza ai **punti di raccolta fisici**. A tal fine il **concessionario** provvede alla gestione del sistema centrale di *Contact Center*, in modo da assicurare risposte tempestive alle richieste di chiarimento dei **punti di raccolta fisici**. Inoltre, il **concessionario** è responsabile della rimozione di possibili malfunzionamenti del **sistema di elaborazione**, che pregiudicano le funzionalità della rete di collegamento con i **punti di raccolta fisici**.

In particolare, il **concessionario** assicura il servizio di assistenza da remoto ai **punti di raccolta fisici** negli orari di seguito indicati in tutti i giorni della settimana inclusi i festivi:

dalle ore 07:00 alle ore 20:00.

In caso di inosservanza degli orari suddetti è applicata una penale fino ad euro 3.000,00 (tremila/00) per ogni ora di mancata erogazione dell'assistenza.

Il **concessionario** deve garantire i seguenti livelli di servizio:

- a) Tempi di risposta (attraverso l'assistenza telefonica, l'e-mail ed altri canali di comunicazione veloce) a richieste di chiarimento e di informazione:
 - i. entro 1 ora lavorativa per il 90% (novanta per cento)
 - ii. entro 4 ore lavorative per il 95% (novantacinque per cento)
 - iii. entro la fine del 1° giorno lavorativo successivo per il 100% (cento per cento).

Il mancato rispetto da parte del **concessionario** dei livelli di servizio sopra indicati comporta l'applicazione delle penali di seguito riportate:

Livello di servizio	Valore di soglia	Intervallo di rilevazione	Penale
	Entro 1 ora lavorativa per il 90% (novanta per cento) delle richieste di assistenza	Mensile	Fino ad euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni punto o frazione di punto percentuale di scostamento dal valore di soglia indicato
Tempi di risposta a richieste di chiarimento e di informazione	Entro 4 ore lavorative per il 95% (novantacinque per cento) delle richieste di assistenza	Mensile	Fino ad euro 1.000,00 (mille/00) per ogni punto o frazione di punto percentuale di scostamento dal valore di soglia indicato
	Entro il termine del 1° giorno lavorativo successivo per il 100% (cento per cento) delle richieste di assistenza	Mensile	Fino ad euro 2.000,00 (duemila/00) per ogni punto o frazione di punto percentuale di scostamento dal valore di soglia indicato

b) Tempi di intervento per la risoluzione dei malfunzionamenti relativi alla **rete telematica**.

Il tempo di rimozione di un malfunzionamento della **rete telematica** è calcolato come il tempo intercorso tra l'apertura del malfunzionamento presso il *contact center*, ed il ripristino del corretto funzionamento, rilevabili automaticamente attraverso l'orario di apertura e di chiusura del ticket, al netto degli interventi della società fornitrice dei servizi per le reti di telecomunicazione e non considerando i tempi al di fuori dell'orario di servizio del *contact center*.

I livelli di servizio per la risoluzione di tali malfunzionamenti sono quelli di seguito descritti.

Assistenza in caso di malfunzionamenti che limitano le attività di gioco

b1) per il 98% (novantotto per cento) dei casi entro le 4 ore lavorative successive al ricevimento della segnalazione da parte del servizio di assistenza;

b2) per il 100% (cento per cento) dei casi entro la fine del 1° giorno lavorativo successivo al ricevimento della segnalazione da parte del servizio di assistenza.

Assistenza in caso di malfunzionamenti che non limitano le attività di gioco

b3) per il 90% (novanta per cento) dei casi entro la fine del 2° giorno lavorativo successivo al ricevimento della segnalazione da parte del servizio di assistenza

b4) per il 100% (cento per cento) dei casi entro la fine del 4° giorno lavorativo successivo al ricevimento della segnalazione da parte del servizio di assistenza

Il mancato rispetto da parte del **concessionario** dei livelli di servizio sopra indicati comporta l'applicazione delle penali di seguito riportate.

Livello di servizio	Valore di soglia	Intervallo di rilevazione	Penale
<p>Tempi di intervento per la risoluzione dei malfunzionamenti relativi alla rete telematica</p>	<p>Entro 4 ore lavorative per il 98% (novantotto per cento) dei casi di richiesta di assistenza per malfunzionamenti che limitano l'attività di raccolta del gioco</p>	<p>Mensile</p>	<p>Fino ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni punto o frazione di punto percentuale di scostamento dal valore di soglia indicato</p>
	<p>Entro la fine del 1° giorno lavorativo successivo per il 100% (cento per cento) dei casi di richiesta di assistenza per malfunzionamenti che limitano l'attività di raccolta del gioco</p>	<p>Mensile</p>	<p>Fino ad euro 10.000,00 (diecimila/00) per ogni punto o frazione di punto percentuale di scostamento dal valore di soglia indicato</p>
	<p>Entro la fine del 2° giorno lavorativo successivo per il 90% (novanta per cento) dei casi di richiesta di assistenza per malfunzionamenti che non limitano l'attività di raccolta del gioco</p>	<p>Mensile</p>	<p>Fino ad euro 1.000,00 (mille/00) per ogni punto o frazione di punto percentuale di scostamento dal valore di soglia indicato</p>
	<p>Entro la fine del 4° giorno lavorativo successivo per il 100% (cento per cento) dei casi di richiesta di assistenza per malfunzionamenti che non limitano l'attività di raccolta del gioco</p>	<p>Mensile</p>	<p>Fino ad euro 2.000,00 (duemila/00) per ogni punto o frazione di punto percentuale di scostamento dal valore di soglia indicato</p>



1.3.2 Assistenza in loco

Il **concessionario** assicura l'assistenza in loco ai **punti di raccolta fisici** ovvero l'assistenza tecnica e capillare sul territorio, necessaria alla rimozione di possibili malfunzionamenti delle apparecchiature installate presso i **punti di raccolta fisici** stessi.

In particolare, il **concessionario** assicura il servizio di assistenza ai **punti di raccolta fisici** negli orari di seguito indicati in tutti i giorni della settimana inclusi i festivi:

dalle ore 07:00 alle ore 20:00.

In caso di inosservanza degli orari suddetti è applicata una penale fino ad euro 3.000,00 (tremila/00) per ogni ora di mancata erogazione dell'assistenza.

In particolare, il **concessionario** deve garantire e rispettare i seguenti livelli di servizio - con le modalità indicate nel piano di organizzazione dei servizi in base a quanto prescritto nelle **regole amministrative** - tali da rispettare la seguente percentuale di interventi risolutivi delle richieste di assistenza in loco, rispetto ai valori di soglia:

- a) entro 4 ore lavorative, 60% (sessanta per cento)
- b) entro 8 ore lavorative, 90% (novanta per cento)
- c) entro 2 gg. lavorativi, 100% (cento per cento)

Il mancato rispetto da parte del **concessionario** di tali livelli di servizio per due mesi consecutivi comporta l'applicazione delle penali di seguito indicate:

MB



Livello di servizio	Valore di soglia	Intervallo di rilevazione	Penale
Tempi per la risoluzione delle problematiche inerenti richieste di assistenza in loco	60 % (sessanta per cento) entro 4 ore lavorative	Mensile	Fino ad euro 1.000,00 (mille/00) per ogni punto o frazione di punto percentuale di scostamento dal valore di soglia indicato
	90% (novanta per cento) entro 8 ore lavorative	Mensile	Fino ad euro 2.000,00 (duemila/00) per ogni punto o frazione di punto percentuale di scostamento dal valore di soglia indicato
	100% (cento per cento) entro 2 giorni lavorativi	Mensile	Fino ad euro 3.000,00 (tremila/00) per ogni punto o frazione di punto percentuale di scostamento dal valore di soglia indicato

2 LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI PER LA CONDUZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA A DISTANZA

I livelli di servizio che il **concessionario** deve assicurare nella conduzione della rete dei **punti di raccolta a distanza**, riguardano:

- a) prestazioni del **sistema di elaborazione** e conduzione tecnico-operativa del medesimo sistema;
- b) assistenza ai **punti di raccolta a distanza**.

Il mancato rispetto da parte del **concessionario** dei livelli di servizio di cui rispettivamente ai precedenti punti a) e b) comporta l'applicazione delle penali di seguito indicate.

2.1 PRESTAZIONI E CONDUZIONE TECNICO-OPERATIVA DEL SISTEMA

Il **sistema di elaborazione** deve garantire la continuità del servizio durante l'operazione di gioco, in ogni circostanza, indipendentemente dal carico del **sistema di elaborazione** stesso. Nell'ambito della conduzione tecnico-operativa devono essere garantiti i livelli di servizio per le attività di gestione del **sistema di elaborazione** e della **rete telematica**.

In particolare, deve essere garantito il seguente livello di servizio:

percentuale di disponibilità del sistema e della **rete telematica**, rilevata nell'intervallo di disponibilità del servizio previsto per la raccolta a distanza del **gioco del Lotto** e degli **altri giochi numerici a quota fissa**, dal lunedì alla domenica, non inferiore al 92% (novantadue per cento) su base giornaliera – 24 ore – e non inferiore al 96% (novantasei per cento) su base mensile.

In caso di scostamento rispetto ai valori di soglia prestabiliti per i livelli di servizio su base giornaliera e su base mensile, saranno applicate le penali di seguito indicate:

Livello di servizio	Valore di soglia	Intervallo di rilevazione	Penale
Disponibilità del sistema di elaborazione e della rete telematica	92% (novantadue per cento) dei minuti previsti su base giornaliera	Giornaliero con rendicontazione mensile	Per ogni decimo di punto percentuale di scostamento del valore di soglia, realizzato nell'intervallo temporale di indisponibilità superiore a quella ammessa, fino al 50% (cinquanta per cento) della raccolta media su rete a distanza, calcolata per minuti corrispondenti, nella stessa giornata delle quattro settimane precedenti a quella di rilevazione.
	96% (novantasei per cento) dei minuti previsti su base mensile	Mensile	Per ogni decimo di punto percentuale di scostamento del valore di soglia, fino allo 0,2% (zero virgola due per cento) della raccolta a distanza realizzata nel mese precedente a quello della rilevazione.

La mancata disponibilità del servizio è da considerarsi al netto dei tempi occorrenti per le manutenzioni straordinarie e programmate, preventivamente concordate con **ADM**.

* * *

Per quanto concerne le penali sopraindicate:

- ai fini del calcolo dello scostamento tra le percentuali effettive e quelle dei valori soglia le prime devono essere arrotondate come segue:
 - si arrotonda allo 0% (zero per cento), per scostamenti compresi tra lo 0,00% (zero, zero per cento) e lo 0,49% (zero, quarantanove per cento);
 - si arrotonda all'1% (uno per cento), per scostamenti superiori allo 0,49% (zero, quarantanove per cento).

- ai fini del calcolo delle ore di ritardo, le frazioni sono così arrotondate:
 - da 1 a 29 minuti: zero ore;
 - da 30 a 60 minuti: 1 ora.

- ai fini del calcolo dei giorni di ritardo, le frazioni sono così arrotondate:
 - da 1 ora a 11 ore e 59 minuti: zero giorni;
 - da 12 ore a 24 ore: 1 giorno.

Il **concessionario** potrà presentare un rapporto con le proprie considerazioni in ordine alle motivazioni degli eventuali scostamenti dai valori prestabiliti.

MB 

2.2 ASSISTENZA

Il **concessionario** eroga l'assistenza ai **punti di raccolta a distanza** per assicurare risposte tempestive alle richieste di chiarimento, tramite il sistema di *Contact Center* oppure altra apposita struttura. Inoltre, il **concessionario** è responsabile della rimozione di possibili malfunzionamenti del **sistema di elaborazione** che pregiudicano le funzionalità della rete di collegamento con i **punti di raccolta a distanza**.

Il **concessionario** assicura il servizio di assistenza ai **punti di raccolta a distanza** negli orari di seguito indicati in tutti i giorni della settimana inclusi i festivi:

dalle ore 07:00 alle ore 20:00.

In caso di inosservanza degli orari suddetti è applicata una penale fino ad euro 3.000,00 (tremila/00) per ogni ora di mancata erogazione dell'assistenza.

Il **concessionario** deve garantire i seguenti livelli di servizio:

- a) Tempi di risposta (attraverso l'assistenza telefonica, l'e-mail ed altri canali di comunicazione veloce) a richieste di chiarimento e di informazione:
 - i. entro 1 ora lavorativa per il 90% (novanta per cento)
 - ii. entro 4 ore lavorative per il 95% (novantacinque per cento)
 - iii. entro la fine del 1° giorno lavorativo successivo per il 100% (cento per cento)

Il mancato rispetto da parte del **concessionario** dei livelli di servizio sopra indicati comporta l'applicazione delle penali di seguito riportate.



Livello di servizio	Valore di soglia	Intervallo di rilevazione	Penale
Tempi di risposta a richieste di chiarimento e di informazione	Entro 1 ora lavorativa per il 90% (novanta per cento) delle richieste di assistenza	Mensile	Fino ad euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni punto o frazione di punto percentuale di scostamento dal valore di soglia indicato
	Entro 4 ore lavorative per il 95% (novantacinque per cento) delle richieste di assistenza	Mensile	Fino ad euro 1.000,00 (mille/00) per ogni punto o frazione di punto percentuale di scostamento dal valore di soglia indicato
	Entro il termine del 1° giorno lavorativo successivo per il 100% (cento per cento) delle richieste di assistenza	Mensile	Fino ad euro 2.000,00 (duemila/00) per ogni punto o frazione di punto percentuale di scostamento dal valore di soglia indicato



b) Tempi di intervento per la risoluzione dei malfunzionamenti relativi alla **rete telematica**.

Il tempo di rimozione di un malfunzionamento della **rete telematica** in relazione ai **punti di raccolta a distanza** è calcolato come il tempo intercorso tra l'apertura del malfunzionamento presso il *contact center*, ed il ripristino del corretto funzionamento, rilevabili automaticamente attraverso l'orario di apertura e di chiusura del ticket, al netto degli interventi della società fornitrice dei servizi per le reti di telecomunicazione e non considerando i tempi al di fuori dell'orario di servizio del *contact center*.

I livelli di servizio per la risoluzione di tali malfunzionamenti sono quelli di seguito descritti.

Assistenza in caso di malfunzionamenti che limitano le attività di gioco

b1) per il 98% (novantotto per cento) dei casi entro le 4 ore lavorative successive al ricevimento della segnalazione da parte del servizio di assistenza;

b2) per il 100% (cento per cento) dei casi entro la fine del 1° giorno lavorativo successivo al ricevimento della segnalazione da parte del servizio di assistenza;

Assistenza in caso di malfunzionamenti che non limitano le attività di gioco

b3) per il 90% (novanta per cento) dei casi entro la fine del 2° giorno lavorativo successivo al ricevimento della segnalazione da parte del servizio di assistenza

b4) per il 100% (cento per cento) dei casi entro la fine del 4° giorno lavorativo successivo al ricevimento della segnalazione da parte del servizio di assistenza

Il mancato rispetto da parte del concessionario dei livelli di servizio sopra indicati comporta l'applicazione delle penali di seguito riportate.

Livello di servizio	Valore di soglia	Intervallo di rilevazione	Penale
<p style="text-align: center;">Tempi di intervento per la risoluzione dei malfunzionamenti relativi alla rete telematica in relazione ai punti di raccolta a distanza</p>	Entro 4 ore lavorative per il 98% (novantotto per cento) dei casi di richiesta di assistenza per malfunzionamenti che limitano l'attività di raccolta del gioco	Mensile	Fino ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni punto o frazione di punto percentuale di scostamento dal valore di soglia indicato
	Entro la fine del 1° giorno lavorativo successivo per il 100% (cento per cento) dei casi di richiesta di assistenza per malfunzionamenti che limitano l'attività di raccolta del gioco	Mensile	Fino ad euro 10.000,00 (diecimila/00) per ogni punto o frazione di punto percentuale di scostamento dal valore di soglia indicato
	Entro la fine del 2° giorno lavorativo successivo per il 90% (novanta per cento) dei casi di richiesta di assistenza per malfunzionamenti che non limitano l'attività di raccolta del gioco	Mensile	Fino ad euro 1.000,00 (mille/00) per ogni punto o frazione di punto percentuale di scostamento dal valore di soglia indicato
	Entro la fine del 4° giorno lavorativo successivo per il 100% (cento per cento) dei casi di richiesta di assistenza per malfunzionamenti che non limitano l'attività di raccolta del gioco	Mensile	Fino ad euro 2.000,00 (duemila/00) per ogni punto o frazione di punto percentuale di scostamento dal valore di soglia indicato

3 ATTIVAZIONE DEI NUOVI PUNTI DI RACCOLTA FISICI

Il **concessionario**, nell'ambito dell'attivazione della rete di raccolta, o di riattivazione a seguito di precedente revoca della concessione, deve rendere operativo ogni **punto di raccolta fisico** entro il termine di 90 (novanta) giorni a partire dalla comunicazione di **ADM**.

Livello di servizio	Valore di soglia	Intervallo di rilevazione	Penale
Tempi di attivazione nuovi punti di raccolta fisici	100% (cento per cento) delle attivazioni o riattivazioni entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di ADM della stipula del contratto	Mensile	Fino ad euro 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo per ciascun punto di raccolta fisico

4 REVOCA O SOSPENSIONE DEI PUNTI DI RACCOLTA FISICI

Il **concessionario** deve assicurare l'effettiva operatività dei provvedimenti comunicati da **ADM** di revoca o sospensione del servizio dei **punti di raccolta fisici**, nonché di riattivazione dei **punti di raccolta fisici** sospesi.

A tal fine, ferma restando la possibilità che **ADM** proceda direttamente al blocco dei **terminali** dei **punti di raccolta** interessati, il **concessionario** deve assicurare l'effettiva operatività dei provvedimenti assicurando un controllo di quelli inviati da **ADM**.

Pertanto, il **concessionario** deve assicurare sul **sistema di elaborazione** a livello centrale e locale l'effettivo blocco, o la riattivazione dei **punti di raccolta fisici** sospesi, entro 1 ora dall'avvenuta comunicazione entro le ore 20.00 di ogni giorno lavorativo ovvero entro le ore 9.00 del giorno lavorativo successivo nel caso di comunicazione dopo le ore 20.00.

Il mancato rispetto da parte del **concessionario** dei livelli di servizio individuati comporta l'applicazione delle penali di seguito indicate fatto salvo il diritto di **ADM** di pretendere il maggior danno derivante all'Erario dall'eventuale mancato versamento della raccolta di gioco da parte del **punto di raccolta fisico**.


Livello di servizio	Valore di soglia	Ritardo	Penale
Tempo di revoca o di sospensione o riattivazione dei punti di raccolta fisici sospesi	1 ora per comunicazioni di ADM entro le ore 20.00	Fino a 2 ore	Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni ora o frazione di ora
		Oltre le 2 ore	Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni ora o frazione di ora
	Entro ore 9.00 del giorno lavorativo successivo per comunicazioni di ADM pervenute dopo le ore 20.00 del giorno lavorativo precedente	Fino a 2 ore	Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni ora o frazione di ora
		Oltre le 2 ore	Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni ora o frazione di ora

5 PRESTAZIONI SISTEMA ESTRAZIONALE

Il **concessionario** deve assicurare che il sistema estrazionale, sia relativo al **gioco del Lotto** mediante l'utilizzo di apparecchiature automatizzate, sia per tutti gli **altri giochi numerici a quota fissa** attraverso il sistema estrazionale automatico, assicuri la tempestività delle operazioni al fine di evitare la possibilità di diminuzione della raccolta a causa della mancata conoscenza degli esiti delle estrazioni.

La percentuale di disponibilità del sistema estrazionale è rilevata per il **gioco del Lotto** secondo il parametro di seguito riferito:

- a) al 100% (cento per cento) di estrazioni effettuate entro 15 minuti dall'orario previsto rilevato su base mensile;



Livello di servizio	Valore di soglia	Intervallo di rilevazione	Penale
Disponibilità del sistema estrazionale del gioco del Lotto	100% (cento per cento) di estrazioni effettuate entro 15 minuti dall'orario previsto per le estrazioni	Mensile	Fino ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni punto o frazione di punto percentuale di scostamento dal valore di soglia indicato

La percentuale di disponibilità del sistema estrazionale per il **10eLOTTO**, nell'intervallo di funzionamento dalle ore 00:00 alle ore 24:00, deve rispettare:

- a) per la modalità immediata; il 90% (novanta per cento) entro 10 secondi e il 100% (cento per cento) entro 59 secondi dalla richiesta per le estrazioni effettuate e riscontrabili dalle giocate emesse, rilevate su base mensile;
- b) per la modalità ad intervallo di tempo; il 95% (novantacinque per cento) entro 10 secondi e il 100% (cento per cento) entro 59 secondi dalla cadenza temporale prevista per le estrazioni, rilevate su base mensile;

Livello di servizio	Valore di soglia	Intervallo di rilevazione	Penale
Disponibilità del sistema estrazionale 10eLOTTO modalità immediata	90% (novanta per cento) delle estrazioni effettuate e riscontrabili dalle giocate emesse entro 10 secondi dalla richiesta	Mensile	Fino ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni punto o frazione di punto percentuale di scostamento dal valore di soglia indicato
	100% (cento per cento) delle estrazioni effettuate e riscontrabili dalle giocate emesse entro 59 secondi dalla richiesta	Mensile	Fino ad euro 10.000,00 (diecimila/00) per ogni punto o frazione di punto percentuale di scostamento dal valore di soglia indicato

Livello di servizio	Valore di soglia	Intervallo di rilevazione	Penale
Disponibilità del sistema estrazionale 10eLOTTO modalità intervallo di tempo	95 % (novantacinque per cento) delle estrazioni effettuate entro 10 secondi dalla cadenza temporale prevista	Mensile	Fino ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni punto o frazione di punto percentuale di scostamento dal valore di soglia indicato
	100% (cento per cento) delle estrazioni effettuate entro 59 secondi dalla cadenza temporale prevista	Mensile	Fino ad euro 10.000,00 (diecimila/00) per ogni punto o frazione di punto percentuale di scostamento dal valore di soglia indicato

La percentuale di disponibilità del sistema di estrazione è rilevata per il **MillionDay** nell'intervallo di funzionamento dalle ore 00:00 alle ore 24:00:

il 95% (novantacinque per cento) entro 10 secondi e il 100% (cento per cento) entro 59 secondi dalla cadenza temporale prevista per le estrazioni, rilevate su base mensile;

Livello di servizio	Valore di soglia	Intervallo di rilevazione	Penale
Disponibilità del sistema estrazionale MillionDay	95% (novantacinque per cento) delle estrazioni effettuate entro 10 secondi dalla esatta cadenza temporale prevista	Mensile	Fino ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni punto o frazione di punto percentuale di scostamento dal valore di soglia indicato
	100% (cento per cento) delle estrazioni effettuate entro 59 secondi dalla esatta cadenza temporale prevista	Mensile	Fino ad euro 10.000,00 (diecimila/00) per ogni punto o frazione di punto percentuale di scostamento dal valore di soglia indicato

Il mancato rispetto da parte del **concessionario** dei livelli di servizio individuati al presente capitolo comporta l'applicazione delle penali indicate, fatto salvo il diritto di **ADM** di pretendere il maggior danno derivante all'Erario dalla eventuale mancata raccolta.

6 PRESTAZIONI ATTINENTI AL PIANO DI APPROVVIGIONAMENTO E CONSEGNA DEL MATERIALE DI GIOCO

Al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema di pianificazione e controllo delle consegne ai **punti di raccolta fisici**, il livello di servizio monitorato attiene alla percentuale di consegne regolarmente effettuate a seguito di richiesta del **punto di raccolta fisico**, conseguente ad esigenze imprevedibili rispetto a quanto definito dal **concessionario** nel piano di approvvigionamento predisposto.

In caso di inadempienza verranno applicate le seguenti penali:

Livello di servizio	Valore di soglia	Intervallo di rilevazione	Penale
Percentuale di consegne	95 % (novantacinque per cento) delle richieste evase entro 72 ore dalla richiesta del punto di raccolta fisico	Trimestrale	Fino ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni punto o frazione di punto percentuale di scostamento dal valore di soglia indicato
	100 % (cento per cento) delle richieste evase entro 96 ore dalla richiesta del punto di raccolta fisico	Trimestrale	Fino ad euro 10.000,00 (diecimila/00) per ogni punto o frazione di punto percentuale di scostamento dal valore di soglia indicato

7 MODALITÀ DI CONTROLLO DEI LIVELLI DI SERVIZIO

L'**aggiudicatario** presenta ad **ADM**, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dell'esito della **procedura di selezione**, le modalità di rilevazione dei dati necessari per la verifica dei livelli di servizio unitamente alla relativa strumentazione di controllo da utilizzare per la suddetta rilevazione.

Ai fini del controllo dei livelli di servizio e della conseguente applicazione delle penali si procederà come segue:

- a) i risultati delle rilevazioni dei livelli di servizio prestati verranno forniti dal **concessionario** ad **ADM** entro 20 (venti) giorni dal termine di ciascun periodo di riferimento e riguarderanno le rilevazioni effettuate nel periodo precedente;
- b) il **concessionario** potrà presentare un rapporto con le proprie considerazioni in ordine alle motivazioni degli eventuali scostamenti dai valori prestabiliti;
- c) **ADM** si riserva la facoltà di effettuare visite ispettive presso la sede del **concessionario** per accertare il rispetto dei livelli di servizio;
- d) **ADM** definirà piani di controllo, effettuati avvalendosi anche di riscontri presso il **sistema di controllo di ADM**.